# Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO

Provincia di Padova



## REGOLAMENTO EDILIZIO VARIANTE 2020

adeguamento al RET ai sensi della DGRV 1896/2017 e della DGR 669/2018



Sindaco: Nicola Pettenuzzo

Responsabile area tecnica:

Maurizio O. Bergamin



urbanista:
Costantini Mauro

approvato con D.C.C. n°

elaborazione: novembre 2020

#### INDICE:

| PARTE PRIMA: "PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA"                           | 6  |
|---|----|
| ART. 1: FINALITÀ E OGGETTO  | 6  |
| ART. 2: DEFINIZIONI UNIFORMI  | 6  |
| ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI   | 6  |
| ART. 3: DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE   | 8  |
| ART. 4: AMBITI TERRITORIALI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE   | 11 |
| TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI   | 12 |
| CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI   | 12 |
| ART. 5: SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)  | 12 |
| ART. 6: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)   | 12 |
| ART. 7: COORDINAMENTO SUAP/SUE  | 12 |
| ART. 8: PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI  | 12 |
| ART. 9: CONTROLLI A CAMPIONE  | 13 |
| ART. 10: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CLP)  | 13 |
| ART. 11: COMMISSIONE EDILIZIA (CE)  | 13 |
| CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI   | 14 |
| ART. 12: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA   | 14 |
| ART. 13: RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI                            | 14 |
| ART. 14: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)  | 14 |
| ART. 15: PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI   | 14 |
| ART. 16: SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ  | 15 |
| ART. 17: CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATI RATEIZZAZIONI |    |
| ART. 18: PARERI PREVENTIVI  | 16 |
| ART. 19: ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA                        | 16 |
| ART. 20: MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO             | 17 |
| ART. 21: COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE     | 17 |
| ART. 22: CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA   | 17 |
| TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI  | 18 |
| CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI  | 18 |

| SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI   | •  |
|--|----|
| ART. 24: ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI  | 18 |
| ART. 25: COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI  | 18 |
| ART. 26: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO   | 18 |
| ART. 27: COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA  | 19 |
| CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI  | 20 |
| ART. 28: PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI  | 20 |
| ART. 29: PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO   | 20 |
| ART. 30: CONDUZIONE DEL CANTIERE   | 20 |
| ART. 31: CARTELLI DI CANTIERE  | 21 |
| ART. 32: CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI  | 22 |
| ART. 33: TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI  | 22 |
| ART. 34: SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI<br>REALIZZAZIONE DELL'OPERA  |    |
| ART. 35: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GINTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI   |    |
| ART. 36: RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI  | 23 |
| TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI   | 25 |
| CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO  | 25 |
| ART. 37: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI   | 25 |
| Art. 37.1: caratteristiche dei locali  | 25 |
| Art. 37.2: Altezze minime  | 25 |
| Art. 37.3: Superfici minime  | 26 |
| Art. 37.4: Dotazione degli alloggi   | 27 |
| Art. 37.5: ventilazione ed areazione   | 28 |
| Art. 37.6: Scale, ascensori, ringhiere e parapetti   | 28 |
| Art. 37.7: Piani seminterrati e sotterranei  | 29 |
| Art. 37.8: Recupero dei sottotetti ai fini abitativi   | 29 |
| ART. 38: REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSU ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO |    |
| Art. 38.1: Efficienza energetica della struttura edilizia  | 30 |
| Art. 38.2: Indicazioni progettuali per l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici  | 30 |

|    | Art. 38.3. Implanti di riscaldamento  | . 30 |
|----|---|------|
|    | Art. 38.4: Fonti energetiche rinnovabili  | . 30 |
|    | Art. 38.5: Pannelli fotovoltaici/solari   | . 31 |
|    | Art. 38.6: Serre solari bioclimatiche   | . 31 |
|    | Art. 38.7: Contenimento dei consumi idrici  | . 31 |
|    | Art. 38.8: Sistemi di illuminazione artificiale   | . 32 |
|    | Art. 38.9: Requisiti acustici passivi   | . 32 |
|    | Art. 38.10: Relazione tecnica   | . 32 |
|    | ART. 39: REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE  |      |
|    | ART. 40: INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE<br>PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA<br>SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA<br>RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI | ,    |
|    | ART. 41: PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON   | . 33 |
|    | ART. 42: SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE  | . 34 |
|    | ART. 43: DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA")   | . 34 |
|    | ART. 44: PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA   | . 34 |
| CA | APO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO  | . 35 |
|    | ART. 45: STRADE   | . 35 |
|    | ART. 46: PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO   | . 35 |
|    | ART. 47: PISTE CICLABILI  | . 36 |
|    | ART. 48: AREE PER PARCHEGGIO  | . 36 |
|    | ART. 49: PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE  | . 37 |
|    | ART. 50: PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI  | . 37 |
|    | ART. 51: PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE  | . 38 |
|    | ART. 52: CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO  | . 38 |
|    | ART. 53: SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI  | . 39 |
|    | ART. 54: RECINZIONI   | . 40 |
|    | ART. 55: NUMERI CIVICI  | . 40 |
| CA | APO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE  | . 41 |
|    | ART. 56: AREE VERDI   | . 41 |
|    | ART 17. ORTHURDANI  | 11   |

|   | ART. 58: PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE   | 41   |
|---|---|------|
|   | ART. 59: TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO  | 41   |
| C | APO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE   | 43   |
|   | ART. 60: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  | 43   |
|   | ART. 61: DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE  | 43   |
|   | ART. 62: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI                                   | 43   |
|   | ART. 63: DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA   | 43   |
|   | ART. 64: DISTRIBUZIONE DEL GAS  | 43   |
|   | ART. 65: RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI   | 43   |
|   | ART. 66: PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO | 43   |
|   | ART. 67: TELECOMUNICAZIONI  | 43   |
| C | APO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO                         | 44   |
|   | ART. 68: PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI                 | 44   |
|   | ART. 69: FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO                              |      |
|   | ART. 70: ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI                                | 44   |
|   | ART. 71: ALLINEAMENTI   | 45   |
|   | ART. 72: PIANO DEL COLORE   | 45   |
|   | ART. 73: COPERTURE DEGLI EDIFICI  | 45   |
|   | ART. 74: ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | 46   |
|   | ART. 75: GRIGLIE ED INTERCAPEDINI   | 46   |
|   | ART. 76: ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI  | 46   |
|   | ART. 77: SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI   | 47   |
|   | ART. 78: INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE                                      | 47   |
|   | ART. 79: CARTELLONI PUBBLICITARI  | 48   |
|   | ART. 80: MURI DI CINTA  | 48   |
|   | ART. 81: BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI   | 48   |
|   | ART.82: CIMITERI MONUMENTALI E STORICI  | 49   |
|   | ART. 83: PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI                      | 49   |
| C | APO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI   | 50   |
|   | ART. 84: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE   | 50   |
|   | ART. 85: SERRE BIOCLIMATICHE  | 50   |
|   | ART 86: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVARILLA SERVIZIO DEGLI EDIFICI        | I 50 |

|    | ART. 87: COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI   | . 50 |
|----|---|------|
|    | ART. 88: STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI  | . 50 |
|    | ART. 89: CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE  | . 51 |
|    | ART.90: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA  | . 51 |
|    | ART. 91: Piscine pertinenziali  | . 52 |
|    | ART. 91: ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI  | . 52 |
| ΤI | TOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO  | . 54 |
|    | ART. 92: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO                | . 54 |
|    | ART. 93: PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO | . 54 |
|    | ART. 94: VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI  | . 55 |
|    | ART. 95: VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI  | . 55 |
|    | ART. 96: SOSPENSIONE DEI LAVORI   | . 55 |
|    | ART. 97: SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI  | . 55 |
| ΤI | TOLO V - NORME TRANSITORIE  | . 56 |
|    | ART. 98: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO   | . 56 |
|    | ART. 99: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO   | . 56 |
|    | ART. 100: ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME   | . 56 |
| ΑI | LEGATO B della DGR N. 1896 del 22.11.2017   | . 57 |
| ٨١ | LEGATO C  | 7/   |

#### PARTE PRIMA: "PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA"

#### **ART. 1: FINALITÀ E OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina l'attività edilizia ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, conformemente ai disposti dell'art. 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, e della DGR n. 1896 del 22 novembre 2017

#### ART. 2: DEFINIZIONI UNIFORMI

Sono allegate al presente Regolamento le definizioni uniformi di cui all'allegato B della DGR n. 669 del 15.5.2018. Di seguito si riportano le definizioni uniformi di cui all'articolo precedente con relative note esplicative

#### **ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI**

| VOCE                                     | ACRONIMO | DEFINIZIONE  |
|--|----------|--|
| 1 - Superficie territoriale              | ST       | Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.  |
| 2 - Superficie fondiaria                 | SF       | Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.  |
| 3 - Indice di edificabilità territoriale | IT       | Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.   |
| 4 - Indice di edificabilità fondiaria    | IF       | Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.  |
| 5 - Carico urbanistico                   | CU       | Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso. |
| 6 - Dotazioni Territoriali               | DT       | Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.  |
| 7 - Sedime                               |          | Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.  |
| 8 - Superficie coperta                   | SC       | Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.  |
| 9 - Superficie permeabile                | SP       | Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.  |
| 10 - Indice di permeabilità              | IPT/IPF  | Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).   |
| 11 - Indice di copertura                 | IC       | Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.  |
| 12 - Superficie totale                   | ST       | Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.  |
| 13 - Superficie lorda                    | SL       | Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.   |
| 14 - Superficie utile                    | SU       | Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.  |

| 15 - Superficie accessoria                  | SA | <ul> <li>Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.</li> <li>La superficie accessoria ricomprende: <ul> <li>i portici e le gallerie pedonali;</li> <li>i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;</li> <li>le tettorie con profondità superiore a m 1,50; le tettorie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;</li> <li>le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;</li> <li>i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;</li> <li>i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;</li> <li>spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;</li> <li>le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.</li> </ul> </li> </ul> |
|---|----|--|
| 16 - Superficie<br>complessiva              | SC | Somma della superficie utile e del 60 % della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).  |
| 17 - Superficie                             |    | Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie  |
| calpestabile                                |    | (SA) di pavimento.   |
| 18 - Sagoma                                 |    | Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.  |
| 19 - Volume totale o volumetria complessiva |    | Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.  |
| 20 - Piano fuori terra                      |    | Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.   |
| 21 -Piano seminterrato                      |    | Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.   |
| 22 - Piano interrato                        |    | Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.   |
| 23 - Sottotetto                             |    | Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.  |
| 24 - Soppalco                               |    | Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.  |
| 25 - Numero dei piani                       |    | È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).   |
| 26 - Altezza lorda                          |    | Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.  Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.   |
| 27 - Altezza del fronte                     |    | L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:  all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;   |

|                            | <ul> <li>all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la<br/>linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla<br/>sommità delle strutture perimetrali, per le cop0erture piane.</li> </ul>  |
|----------------------------|---|
| 28 - Altezza dell'edificio | Altezza massima tra quella dei vari fronti.   |
| 29 -Altezza utile          | Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.  |
| 30 - Distanze              | Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.   |
| 31 - Volume tecnico        | Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).   |
| 32 - Edificio              | Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. |
| 33 - Edificio Unifamiliare | Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.   |
| 34 - Pertinenza            | Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.   |
| 35 - Balcone               | Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.   |
| 36 - Ballatoio             | Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.  |
| 37 - Loggia/Loggiato       | Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.   |
| 38 - Pensilina             | Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.   |
| 39 - Portico/Porticato     | Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.   |
| 40 - Terrazza              | Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.   |
| 41 - Tettoia               | Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.   |
| 42 - Veranda               | Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.   |

#### ART. 3: DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE

- 1. **Aggetti e sporti:** Elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi aperto sui tre lati e senza appoggi a testa.
- 2. **Area pertinenziale:** Area scoperta strettamente funzionale ad un edificio esistente / di progetto.

- 3. **Lotto:** Porzione di suolo soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.
- 4. **Piano di campagna:** il piano la cui quota altimetrica (media) è quella naturale del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio-urbanistico.
- 5. Quota zero di riferimento: Il piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio-urbanistico. Rientrano modeste sistemazioni del terreno per adeguare il lotto alla quota della viabilità esistente e dei lotti limitrofi; ciò non comporta modifiche della quota originaria del piano di campagna ai fini del calcolo sulle altezze.
- 6. **Parete finestrata:** Parete munita di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce).
- 7. **Pergolato:** Struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore, realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o fabbricati (o terrazze), preferibilmente in contiguità all'abitazione principale, per il sostegno di rampicanti o di tende non fisse.
- 8. **Gazebo:** Struttura generalmente poligonale realizzata con elementi in acciaio/PVC/legno con copertura esclusivamente in tessuto permeabile. Il tetto è generalmente appoggiato su pilastri sottili.
- 9. **Pompeiana:** Struttura costruttiva leggera e aperta su tutti i lati, la cui copertura (teli, rampicanti, assi distanziati) deve consentire di fare filtrare l'aria e la luce, assolvendo a finalità di ombreggiamento e di sosta delle persone. Eventuali coperture con lamelle orientabili, devono essere dotate di opportuno sistema di apertura che permetta di far filtrare l'aria e la luce).
- 10. **Chiosco:** Manufatto rimovibile in metallo e vetri o in materiali vari, che nei luoghi pubblici ospita servizi vari (per esempio, informazioni turistiche, vendita di bibite, frutta, giornali, fiori), mentre in parchi o giardini pubblici è destinato a luogo di riposo o di conversazione. Copertura in lamiera, con possibilità di chiusura laterale.
- 11. **Dehors:** è costituito da un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
- 12. **Casetta da giardino:** Manufatto collocato in aderenza al fabbricato o in modo isolato con struttura preferibilmente in legno.
- 13. Opere di arredo aree pertinenziali:
  - Barbecue;
  - Fioriere;
  - Casette ludiche per bambini;
  - Panchine;
  - Arredi di illuminazione:
  - Manufatti per il ricovero di animali d'affezione;
  - Case sugli alberi;
  - Piscine Pertinenziali.
- 14. **Tenda:** Elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici e destinato a copertura di terrazze,
- 15. **Tenda a pergola:** Elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici e destinato a copertura di pergolati
- 16. **Strutture ombreggianti:** manufatti realizzati con struttura metallica con funzione di riparo dei veicoli da eventi meteorologici particolari con copertura in teli antigrandine.

- 17. **Superfici in esercizio commerciale:** Esclusivamente per le finalità della L.R. 50/2012, Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto, relativamente agli esercizi commerciali si applicano le seguenti definizioni: a) superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi; b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell'edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all'attività di commercio:
- 18. **Superficie semipermeabile:** Porzione di superficie territoriale o fondiaria presentante pavimentazioni o altri manufatti permanenti che siano in grado di assorbire parzialmente le acque meteoriche, ovvero, a titolo esemplificativo, quella finita con masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso e/o con posa degli elementi con fuga di adeguate dimensioni ed inoltre quella che, sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati, garantisca il parziale passaggio dell'acqua.
- 19. Volume Tecnico sopraelevazioni: In coerenza con la "definizione uniforme" n°31 -costituisce "volume tecnico" anche la sopraelevazione fino a 50 cm dal Piano Campagna (ovvero dalla Quota zero di riferimento) del piano terra (nel caso in cui non sussistano sottostanti piani interrati).La sopraelevazione dovrà essere costituita da opere di isolamento (massetti in cls, guaine, sopraelevazioni aerate, passaggio di canalizzazioni sottostanti ecc.).Sopraelevazioni eccedenti i cm 50 dal piano campagna devono considerarsi comprese nel volume(n°19 definizioni uniformi) calcolato come: sup. totale piano terra per l'altezza della sopraelevazione eccedente i cm 50. Non costituiscono volume le sopraelevazioni dal piano campagna imposte dal comune per comprovati motivi di tutela paesaggistica/ambientale e sicurezza idraulica.
- 20. **Volume urbanistico** convenzionale per l'applicazione degli indici e dei parametri come riportati e definiti al Repertorio Normativo e NTO del P.I.: è il volume del solido emergente dato dal prodotto della superficie netta di pavimento per l'altezza utile da pavimento a soffitto finiti. La quota di riferimento per il calcolo è la quota di pavimento, qualora questo sia impostato su vespaio o camera d'aria ventilata emergente fino a cm. 50 dal piano campagna. Non contribuiranno alla formazione delle volumetrie e delle superfici gli elementi caratteristici, o caratterizzanti indicati per la progettazione architettonica, dalle N.T.O. del P.I. In particolare non saranno valutati ai fini dell'applicazione degli indici volumetrici o di superficie:
  - il vano scale quando è condominiale;
  - le logge rientranti non oltre ml. 2,00;
  - i camini:
  - le terrazze emergenti;
  - gli stenditoi e le coperture di terrazze:
  - i percorsi pubblici pedonali coperti e, in generale, tutti gli elementi costitutivi di uno specifico disegno urbano e di zona;
  - il volume fino a mc. 50 relativo al 1° posto auto interno coperto, nei fabbricati con non più di sei unità abitative;
  - nelle zone A, B, C, E, i porticati privati fino al 25% della superficie coperta per ogni unità abitativa di edifici unifamiliari e bi-trifamiliari e comunque per una superficie non superiore a 40 mq.; qualora venisse superato il limite del 25% verrà computata solo l'eccedenza riferita all'altezza media della parte eccedente. i; per gli edifici plurifamiliari, e nelle zone A, B, C detta misura è ridotta al 5% e comunque per una superficie non superiore a 15 mg.

Tale norma risulterà applicabile quando gli elementi citati non risultino predominanti, ma funzionali e subordinati, all'edificio o agli edifici principali. In sede di strumento urbanistico attuativo, ai fini del calcolo degli standards urbanistici, il volume urbanistico viene calcolato maggiorato del 25%

I manufatti di seguito specificati non costituiscono volumetria computabile, si considerano pertinenze anche ai sensi del successivo art. 90, e sono tenuti al rispetto delle distanze minime dalle strade ad eccezione di quelli di cui alle lettere b(1) - d(1) - e(1) - d(1) - e(1):

a) pergolato – strutture da realizzarsi preferibilmente in contiguità all'abitazione principale (giardino e/o terrazzo) con altezza massima di ml. 2,60 e superficie non maggiore a mq. 30,00 (proiezione a terra del perimetro delle travature superiori orizzontali); distanza dai confini non inferiore a ml. 5,00 con possibilità di installare superiormente teli ombreggianti anche in pvc retrattili; distanze dal confine inferiori a ml. 5,00 sono ammesse solo mediante accordo convenzionale scritto tra ditte confinanti;

- b) pergotenda, strutture a vela o con sistema brise soleil con lamelle frangisole orientabili motorizzate e quindi con sistema retrattile ossia che possono aprirsi e chiudersi attraverso un meccanismo elettrico;
- c) ascensori esterni alle abitazioni su proprietà privata nel rispetto delle norme del codice civile;
- d) casetta da giardino in legno manufatto collocato in adiacenza all'edificio principale o isolato con struttura esclusivamente in legno o similare (dimensioni: superficie non superiore a mq 12,00 per ciascuna unità abitativa ed altezza media massima ml. 2,20, anche a confine fatti salvi i diritti dei terzi);
- e) strutture ombreggianti per parcheggi pertinenziali per attività produttiva e terziaria manufatti realizzati con struttura metallica e/o legno con funzione di riparo dei veicoli da eventi meteorologici munite di teli antigrandine e/o impermeabili da realizzarsi esclusivamente su aree destinate a parcheggio esclusi gli spazi di manovra (dimensioni: altezza massima ml. 3,00 distanza minima dai confini ml. 1,50 fatto salvo eventuale accordo scritto tra privati);
- f) tunnel estendibili elementi di protezione costituiti da struttura metallica estendibile con telo plastico sovrapposto; sono considerati strumentali in ragione della funzione che assolvono per lo scarico/carico delle merci; da installarsi in corrispondenza dei portoni d'accesso degli edifici produttivi;
- g) gazebi realizzati con cavi d'acciaio o paletti in pvc con copertura in tessuto permeabile di superficie non superiore a mg. 20.00:
- h) piccole serre stagionali ad uso domestico (esclusivamente invernali per il riparo delle piante da fiore) nel numero massimo di una per unità abitativa, con struttura metallica o in legno, chiuse con vetro o plexiglass, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione con superficie non superiore a mq. 20,00 ed altezza massima ml. 3,00.
- i) manufatti per il ricovero dei cani dimensione non superiori mc. 3.

#### ART. 4: AMBITI TERRITORIALI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE

Nelle zone di urbanizzazione di tipo A, B e C1, sono consentite distanze inferiori rispetto a quelle stabilite dell'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968 qualora le minori distanze ammesse in presenza di fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 1444 del 1968, anche in caso di interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione degli edifici, le minori distanze ammesse non possono in nessun caso risultare inferiori rispetto a quelle stabilite dal Codice Civile, salvo accordo tra confinanti. Nelle medesime zone, in caso di ampliamenti o soprelevazioni dell'esistente le "Distanze tra pareti e pareti finestrate antistanti", ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, sono computate in proiezione tra pareti di edifici diversi che si fronteggiano,

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

#### CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

#### ART. 5: SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)

 Le pratiche edilizie indirizzate al SUE sono presentate in modalità telematica (piattaforma "impresa in un giorno -CCIAA - SUAP-SUE")

#### ART. 6: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), costituisce unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativi edilizi, in applicazione del DPR 160/2010.

#### ART. 7: COORDINAMENTO SUAP/SUE

- Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse allo SUAP ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 160/2010 e dal vigente regolamento sul funzionamento del SUAP.
- 2. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie non concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUE ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 380/2001.

#### ART. 8: PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI

- 1. La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia avviene esclusivamente per via telematica. Si considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l'utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella adottata. L'allegato C) prescrive la documentazione tecnica minima da presentare per gli interventi edilizi e urbanistici.
- 2. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma utilizzata per l'inoltro delle pratiche.
- 3. Nei procedimenti di particolare complessità, per i quali è comunque obbligatoria la gestione in modalità digitale, il Responsabile del procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all'originale formato digitale.
- 4. E' facoltà degli Uffici definire le specifiche tecniche dei documenti di cui ai precedenti commi, oltre a richiedere la produzione dei formulari relativi alla Rilevazioni statistiche ISTAT, all'aggiornamento delle cartografie comunali, del Quadro conoscitivo e del monitoraggio comunale.

- 5. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa a seguito di richieste di conformazione delle SCIA è fissato in 30 giorni. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano prodotte entro il termine stabilito, esse si considerano decadute, o in alternativa, se prodotte entro tale termine non siano ritenute corrette, l'Ufficio procederà alla notifica dell'ordine motivato di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. 241/1990 o dell'ordine motivato di non eseguire il previsto intervento ai sensi dell'art. 23 comma 6 del DPR 380/2001.
- 6. Nella ipotesi di cui all'art. 20 comma 4 DPR 380/01, una volta richieste le modifiche di modesta entità, laddove l'interessato non si pronunci nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ovvero, in caso di adesione, non integri la documentazione nei successivi 15 giorni, il responsabile del procedimento comunicherà nei successivi 15 giorni il rigetto della domanda e la conclusione del procedimento.
- 7. Le tariffe dei diritti di segreteria sono approvate con Deliberazione di Giunta Comunale. Gli importi sono differenziati in base alla tipologia di procedimento edilizio.

#### **ART. 9: CONTROLLI A CAMPIONE**

 Con apposita Determina, il responsabile SUE può disporre e regolare il controllo a campione delle dichiarazioni e rappresentazione ricevute in sede di SCIA.

#### ART. 10: COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CLP)

- 1. La Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) può essere istituita con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi della DGRV n. 2037/2015 e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004. Essa supporta gli Uffici delegati all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica al fine di garantire una adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004.
- Composizione, compiti e modalità di funzionamento della CLP sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella DGRV n. 2037/2015.

#### ART. 11: COMMISSIONE EDILIZIA (CE)

 La Commissione Edilizia (CE), può essere istituita con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4 del DPR 380/2001.

#### **CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI**

#### ART. 12: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA

L'annullamento d'ufficio in autotutela, con efficacia retroattiva, di un provvedimento è disciplinato dalla normativa vigente.

#### ART. 13: RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI

- 1. È possibile per l'istante proporre all'Ufficio che ha ricevuto, emesso o respinto l'atto una motivata richiesta di riesame, al fine di riforma, modifica o ritiro dell'atto stesso.
- 2. I titoli abilitativi edilizi decaduti per decorrenza dei termini o le istanze archiviate per un qualunque motivo possono essere riattivate con la sola presentazione della domanda di riattivazione/riesame, confermando gli elaborati tecnici agli atti degli uffici, fatta salva la necessità di integrare o modificare quanto già presentato a seguito di eventuali intervenute modifiche normative.

#### ART. 14: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)

- Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.), nel rispetto delle modalità e delle finalità previste dalla vigente normativa, attesta la destinazione urbanistica di un'area, identificata al catasto con un numero di Foglio e di Mappale, come definita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata.
- 2. La richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) è presentata dal proprietario o avente titolo relativo all'area interessata dall'intervento edilizio, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzione dell'Amministrazione Comunale.
- 3. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) viene rilasciato dal Dirigente competente entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
- 4. La richiesta di CDU è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

#### ART. 15: PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI

- 1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori (permessi di costruire e SCIA) possono essere prorogati nei casi previsti dall'art. 15 del D.P.R. 380/01, e da eventuali altre disposizioni nazionali.
- 2. Qualora non sussistano i presupposti per prorogare i termini d'inizio e/o fine lavori dell'istanza edilizia e ne intervenga la decadenza, è possibile presentare domanda di Rinnovo del Permesso di Costruire riproponendo il

progetto per il medesimo intervento, integrato con le eventuali ulteriori verifiche necessarie a fronte di intervenute normative del settore.

- 3. Ai fini del rinnovo del permesso di costruire, inoltrato dal committente a mezzo di tecnico abilitato, può essere recuperata e utilizzata la documentazione già prodotta con la precedente domanda, nel rispetto degli incarichi professionali, o previo nulla-osta del progettista dell'intervento.
- 4. Il rinnovo può essere richiesto anche quando il P.C. non sia stato ritirato nei 120 giorni successivi alla data di notifica.

#### ART. 16: SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

- 1. Fermo restando il disposto degli artt. 24 e 26 del DPR 380/2001, un edificio dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.
- 2. L'inagibilità può comportare il distacco delle utenze e delle forniture da parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici ai sensi dell'art. 48 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.
- 3. Le condizioni di non agibilità di un fabbricato sono dichiarate dal Responsabile dello Sportello unico per l'edilizia che, acquisito ove necessario, il parere del competente settore dell'ULSS e a seguito di verifica tecnica da parte della struttura comunale competente riscontra una o più condizioni di seguito elencate.
- 4. Per le abitazioni esistenti deve ricorrere almeno una (o più di una) delle seguenti situazioni:

rispetto alle condizioni igieniche e sanitarie:

- la mancanza di acqua corrente;
- la mancanza di servizi igienici interni all'abitazione;
- la mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
- la mancanza di rispetto delle destinazioni d'uso.

rispetto all'utilizzo dei locali:

- non ci sia un ricambio d'aria sufficiente;
- ci siano altezze medie dei locali inferiori a quelle indicate nel presente R.E.;
- si riscontri una superficie inferiore a quelle richieste dal D.M. 5 luglio 1975;

rispetto alla destinazione d'uso dei locali:

1. siano utilizzati impropriamente sottotetti, seminterrati, rustici, box, ecc.;

rispetto a situazioni di pericolo:

- quando l'edificio sia interessato alla presenza di gas, materiali ecc. pericolosi, nocivi e/o inquinanti;
- quando l'edificio versa in condizioni statiche inadeguate.
- 5. Per le strutture produttive: la dichiarazione di non agibilità originaria o successiva può essere dichiarata quando non siano rispettate le specifiche norme di sicurezza richieste dalle attività particolari che vengono svolte nell'immobile e siano verificate situazioni analoghe a quelle descritte al punto 4.

- 6. La dichiarazione di non agibilità comporta l'obbligo per il proprietario del fabbricato di attuare lo sgombero dell'immobile dalle persone e/o animali, impedire l'accesso, porre in essere tutte le idonee misure volte alla salvaguardia della sicurezza e della incolumità di persone.
- 7. I requisiti igienico-sanitari vanno accertati, in relazione alla normativa vigente, alla data in cui era stata rilasciato il permesso di costruire o nella quale erano stati ultimati i lavori nel caso di mancanza di permesso di costruire.
- 8. Il certificato può essere rilasciato anche per una sola parte dell'edificio a condizione che tale parte abbia una propria autonomia funzionale.

### ART. 17: CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI

1. Il contributo di cui gli articoli 16, 17 e 19 del TUE 380/2001 e ss.mm.ii. è regolato dalla normativa vigente in materia.

#### **ART. 18: PARERI PREVENTIVI**

- 1. facoltà dei soggetti interessati chiedere allo Sportello Unico un parere preventivo in merito alla fattibilità degli interventi edilizi oggetto di successivo titolo abilitante, con particolare riguardo agli interventi non asseverabili.
- 2. Nella richiesta devono essere indicati: il luogo dell'intervento (via, numero civico o individuazione del lotto su planimetria), i dati anagrafici del richiedente, il domicilio elettronico, oppure, in caso di affidamento ad altri per la firma digitale ed invio telematico, anche i dati del procuratore, la procura ed i documenti d'identità.
- Deve inoltre essere allegata alla richiesta adeguata documentazione comprensiva di elaborati grafici che rappresentino lo stato di fatto e di riforma in pianta, prospetti e sezioni, documentazione fotografica dei luoghi con coni visuali e relazione tecnica illustrativa.
- 4. La richiesta di parere preventivo è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
- 5. Entro 60 giorni dalla richiesta, lo Sportello Unico dell'Edilizia si esprime con un parere di massima, in alcun modo vincolante pareri o atti successivi.

#### ART. 19: ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA

- 1. Il proprietario di immobili o colui che ne ha la disponibilità e/o responsabilità è tenuto ad evitare che gli stessi possano concretare pericolo per persone e/o cose.
- 2. Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e/o cose per la stabilità delle costruzioni o comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario dell'immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire gli interventi finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo, sua sponte o in ottemperanza delle indicazioni dell'Autorità, senza preventiva acquisizione

- del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisionali di servizio, alle demolizioni e alle rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo.
- 3. L'esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario, o l'avente disponibilità, e del professionista incaricato anche per quanto riguarda la effettiva verifica della esistenza del pericolo e del suo superamento / rimedio.
- 4. Il proprietario o l'avente disponibilità deve dare immediata comunicazione scritta dei lavori allo Sportello Unico e documentare gli interventi eseguiti entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori. Fatti salvi i lavori urgenti e indifferibili, le restanti opere devono essere munite di preventivo titolo edilizio.

### ART. 20: MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO

1. Nella gestione degli atti/procedimenti è sempre garantito il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di partecipazione, trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

### ART. 21: COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE

1. Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento urbanistico ed edilizio previste dalla vigente normativa, il Comune può promuove ulteriori forme di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza.

#### ART. 22: CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA

1. Il Comune favorisce le procedure concorsuali, nel rispetto della vigente normativa, allo scopo di promuovere la qualità architettonica.

#### TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

#### CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

### ART. 23: COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, DI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. La comunicazione di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, è disciplinata ai sensi del DPR 380/2001

#### ART. 24: ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

- Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire o della SCIA, deve comunicare/trasmettere al Comune la documentazione ai sensi del DPR 380/2001 e dalla relativa normativa di settore
- 2. Il titolare del Permesso di costruire prima di dare inizio ai lavori può chiedere al Responsabile dell'Ufficio l'approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali) che devono essere osservati scrupolosamente.
- 3. L'Ufficio Tecnico Comunale o il Tecnico a ciò incaricato dal Comune, effettua sopralluogo entro dieci giorni dalla domanda e redige, in contraddittorio con la parte, un verbale che richiama i grafici approvati.
- 4. L'Assuntore dei lavori è tenuto a fornire il personale e i mezzi d'opera necessari per tali operazioni.

#### ART. 25: COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI

1. La comunicazione di fine lavori è disciplinata sensi del DPR 380/2001 e dalla relativa normativa di settore.

#### ART. 26: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

- 1. Le eventuali occupazioni o manomissioni di suolo pubblico che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario e l'esecuzione dovrà avvenire, previo pagamento del canone dovuto, nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento abilitativo alla occupazione e/o alla manomissione. L'autorizzazione è rilasciata secondo il regolamento comunale che disciplina la occupazione di suolo pubblico.
- 2. Il provvedimento abilitativo definisce anche le modalità di esecuzione delle opere necessarie per il ripristino delle ordinarie condizioni di utilizzo e funzionalità del suolo pubblico interessato dall'intervento. In caso di SCIA o CILA l'intervento sarà eseguibile con le stesse modalità.
- 5. In caso di potenziale rischio di manomissione e/o danneggiamento di opere comunali (strade, marciapiedi, impianti ecc..) a garanzia del ripristino, il Responsabile dell'Ufficio può subordinare il rilascio dell'autorizzazione e/o del titolo edilizio alla costituzione di una congrua cauzione che viene restituita/svincolata dopo che le

- pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 6. In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato, utilizzando anche la cauzione prestata.

#### ART. 27: COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA

 La eventuale necessità di avvio di opere di bonifica che dovesse emergere in corso di esecuzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata ai competenti uffici, adottando ogni misura precauzionale prevista dalla vigente normativa.

#### CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

#### ART. 28: PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- Le opere edilizie devono essere eseguite, nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa, in modo conforme al progetto assentito oltre che alle prescrizioni del titolo edilizio nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati.
- 2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori (l'intestatario del titolo, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, il responsabile della sicurezza e tutti gli altri eventuali soggetti che hanno un ruolo di natura esecutiva rispetto all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori di cui al precedente articolo 24 sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi e devono adoperarsi, sotto la loro personale responsabilità, affinché le opere siano realizzate a regola d'arte e siano rispondenti al progetto ed alle prescrizioni della vigente normativa.

#### ART. 29: PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

- L'intestatario del titolo, in allegato alla comunicazione di inizio lavori o alla SCIA, deve inoltrare una relazione
  asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi prima dell'edificazione, su cui sono individuati
  il punto fisso plano/altimetrico di coordinate certe, collocato nell'intorno dell'immobile oggetto di intervento e
  resistenti all'intervento stesso.
- 2. L'intestatario del permesso di costruire, della SCIA o della CILA, per le ipotesi di interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni pesanti, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori può chiedere ai competenti uffici comunali, la determinazione dei punti fissi.
- 3. Ove ricorra la necessità di effettuare la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area di pertinenza della costruzione, l'intestatario chiede ai competenti uffici comunali di effettuare apposito sopralluogo e redigere, in contraddittorio con le parti private, un verbale che richiama i grafici approvati. L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni. Il sopralluogo dei tecnici comunali non esonera i soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori da ogni responsabilità circa l'osservanza delledisposizioni di legge e le modalità esecutive del titolo edilizio.

#### **ART. 30: CONDUZIONE DEL CANTIERE**

- 1. In tutti i cantieri l'assuntore dei lavori deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di prevenzione incendi e dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o danni a persone o cose provvedendo ad attenuare rumori e molestie.
- 2. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il luogo destinato all'opera, va recintato lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere solide e sicure, di aspetto

decoroso, avere altezza non minore di m 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall'Ufficio comunale competente compatibilmente con le norme di sicurezza.

- 3. Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole.
- 4. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 5. Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di m 4,50 per la viabilità veicolare e m 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Dirigente competente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.
- 6. In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i sequenti documenti:
  - il titolo edilizio che legittima i lavori (permesso di costruire o SCIA) con tutti gli elaborati grafici allegati;
  - Denunce depositate per eventuali opere in cemento armato corredata dal relativo progetto strutturale;
  - Giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente;
  - Il progetto degli impianti (elettrico, idraulico, ascensori, ecc.) con tutta la documentazione relativa all'applicazione della legislazione vigente;
  - La documentazione relativa a terre e rocce da scavo;
  - Ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o dalle caratteristiche ambientali del luogo.
- 7. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo, di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica, nonché assicurare il decoro ed evitare l'intrusione di persone non autorizzate.

#### ART. 31: CARTELLI DI CANTIERE

- 1. I cantieri edili devono essere muniti di un cartello di dimensioni idonee (preferibilmente non meno di cm 70 x 70), affisso in modo tale da consentirne chiaramente la lettura.
- 2. Il cartello deve essere posto in posizione visibile e contenere le indicazioni relative a:

- Tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione;
- Estremi del titolo abilitativo
- Nominativo del committente;
- Nominativo del progettista;
- Nominativo del Direttore dei Lavori;
- Nominativo dell'esecutore dei lavori;
- Nominativo del responsabile di cantiere;
- Nominativo del responsabile della sicurezza;
- Recapito telefonico per emergenze;
- Nominativo del Coordinatore in fase di progettazione;
- Nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione;
   e quant'altro previsto dalle norme vigenti.

#### ART. 32: CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI

- 1. Le operazioni di scavo devono essere effettuate secondo criteri volti a garantire stabilità e sicurezza dei terreni; detti criteri devono essere previsti già in sede progettuale nel rispetto della vigente normativa.
- La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere monitorata e verificata in relazione alle caratteristiche dello scavo e del terreno. Tali operazioni devono essere condotte a cura e spese del dell'intestatario del titolo edilizio.
- Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo apposita autorizzazione all'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 26.
- 4. Tutti gli scavi devono essere adeguatamente protetti da transenne e segnalati da appositi cartelli che ne identifichino la tipologia e pericolosità a chiunque si possa avvicinare nel rispetto vigente normativa di settore.
- 5. Le demolizioni di regola sono autorizzate nell'ambito delle procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte. Le demolizioni con carattere autonomo sono autorizzate con uno specifico titolo abilitativo.
- 6. Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti; è obbligo dell'intestatario del titolo di conservare la relativa documentazione.
- 7. La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in terra deve conformarsi alle disposizioni, modalità e tempistiche previste dalle norme vigenti.

#### ART. 33: TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 comma 2 ter del DPR 380/2001.

### ART. 34: SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1. Riguardo alla sicurezza e controllo dei lavori, compresa la prevenzione dei rischi nella fase di realizzazione dei lavori si rinvia alle vigenti norme in materia.

#### ART. 35: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI

- Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
- L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile interesse archeologico nonché di ordigni bellici devono essere posti a disposizione degli Enti competenti, nel rispetto della vigente normativa.
- 3. L'intestatario del titolo edilizio e/o il Responsabile del cantiere deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori e all'Amministrazione Comunale; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate.
- 4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, oltre ai luoghi in cui è prescritto per norma, comprese le opere di urbanizzazione, la verifica dell'interesse archeologico deve essere anticipata alla fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
- Gli eventuali necessari interventi di bonifica devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, dandone immediata comunicazione agli uffici competenti, come previsto nel precedente articolo ... del presente regolamento.
- 6. Restano impregiudicati tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.

#### ART. 36: RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI

- L'impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o
  eventualmente interessato dai lavori per tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di
  materiale l'impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia.
- 2. Ultimati i lavori, l'impresa esecutrice e l'intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

| sti, dell'intestatario del titolo edilizio. |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |

3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese dell'impresa esecutrice e, in solido con

#### TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

#### CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

#### ART. 37: CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI

In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 (Allegato I), le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere.

#### Art. 37.1: caratteristiche dei locali

- Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o perlomeno attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente.
- 2. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico sanitari e anche le aree destinate al dormire se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono.
- 3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
  - a) Spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo, locali studio:
  - b) Spazi accessori (locali integrativi): mansarde, verande, bagni, lavanderia, spogliatoi, guardaroba, corridoi, angoli cottura ecc.;
  - c) Spazi di servizio (locali di servizio): depositi, ripostigli, centrali termiche, magazzini, garage, ecc.
- 4. I requisiti di cui al presente capo, si applicano anche per uffici non aperti al pubblico, studi professionali e laboratori intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.

#### Art. 37.2: Altezze minime

- 1. Nei locali di abitazione devono essere garantite le misure dal D.M. del 05.07.1975 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
  - a) L'altezza media interna degli spazi ad uso abitativo di cui al precedente art. 37.1 punto 3 lett. a), è fissata in un minimo di m 2,70; per gli spazi accessori di cui al precedente art. 37.1 punto 3, lett. b), l'altezza è riducibile a m 2,40, ulteriormente riducibile a m 2,20 per gli spazi di servizio, di cui al precedente art. 37.1 punto 3 comma, lett. c);

- b) In caso di soffitto non orizzontale l'altezza media è data dalla media aritmetica tra le altezze misurate dal pavimento all'intradosso del solaio, il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,80 per gli spazi di abitazione; in caso di solaio con travetti l'intradosso è riferito all'assito, al sottotrave quando l'orditura ha un interasse inferiore a cm 30. I requisiti di cui al presente capo, si applicano anche per uffici non aperti al pubblico, studi professionali e laboratori intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.
- c) Per i locali con soffitti a volte, l'altezza media è considerata come la media aritmetica tra la saetta o quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso.
- 2. Fatto salvo il rispetto di normative speciali i locali destinati ad attività ed usi collettivi avranno un'altezza utile minima di m 3,00 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, ecc.), salvo i locali accessori (WC, disimpegni, magazzini, ripostigli, ecc.) la cui altezza utile può essere ridotta fino a m 2,40, e fatte salve le altezze dei locali per dette attività già esistenti, e i loro ampliamenti.
- 3. In caso di interventi su edifici esistenti finalizzati all'utilizzo di locali per attività ed usi collettivi, l'altezza utile interna può essere ridotta fino a m 2.70, mentre resta inalterata l'altezza utile interna richiesta per i locali accessori.
- 5. Per le autorimesse soggette alle norme di prevenzione incendi, nonché al D.M. 15.05.2020, valgono le altezze minime ivi eventualmente prescritte.
- 6. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico o architettonico in cui non si raggiungono le altezze minime sopra descritte, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti, previo parere dell'azienda ULSS ovvero apposita asseverazione del professionista.

#### Art. 37.3: Superfici minime

- 1. I locali di abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal D.M. del 5.7.1975 e comunque devono essere garantite le seguenti misure:
  - Superficie minima di pavimento di almeno mq 9,00, il lato minimo di almeno m 2,40 e cubatura non inferiore a mc 24,00; per i locali alti almeno m 4,60 sono ammessi i soppalchi purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del locale, siano disimpegnati unicamente dal locale medesimo ed abbiano un'altezza minima di m 2,20;
  - b) Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14,00, per i primi quattro abitanti e mq 10,00 per ciascuno dei successivi; per gli alberghi, pensioni, locande e similari (esclusi affittacamere e affitta appartamenti) le stanze da letto possono avere una superficie minima di mq 9,00 se per una persona e mg 14,00 se per due persone.
  - c) Nel caso di interventi di su edifici di particolare pregio storico o architettonico, sono consentiti in caso di impossibilità tecnica parametri inferiori, acquisiti i necessari pareri.
  - d) Nel caso di interventi di su edifici realizzati in forza di titolo rilasciato prima del D.M. del 5.7.1975 sono consentiti parametri inferiori, nel rispetto delle norme vigenti.

#### Art. 37.4: Dotazione degli alloggi

- 1. Tutti gli alloggi, oggetto di intervento, devono essere dotati dei seguenti locali (superfici nette):
  - a) stanza di soggiorno di mq. 14,00;
  - posti di cottura di almeno mq. 6,00 comunicanti con il soggiorno (apertura minima ml 1,50) ovvero cucina di mg. 9,00;
  - c) il posto cottura e la cucina possono costituire con il soggiorno un unico vano avente la superficie minima, rispettivamente di mq. 20 e mq. 23, al netto dello spazio utile di ingresso di minimo mq. 4,00; il progetto edilizio dovrà dimostrare l'effettiva arredabilità funzionale degli spazi;
  - d) camere da letto di almeno mq. 9,00, se per una persona, e mq. 14,00 se per due persone;
  - e) un locale servizio igienico di almeno mq. 4,00 aerato ed illuminato direttamente dall'esterno, dotato di un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno;
  - f) la superficie complessiva dell'alloggio, nei fabbricati a blocco di tipo condominiale, non potrà essere inferiore a quella prescritta per gli alloggi monostanza di cui al successivo punto 2.
- 2. È consentito l'alloggio monostanza con superficie utile minima, (esclusi il servizio igienico e l'angolo cottura), non inferiore a mq. 35,00 se per una persona e non inferiore a mq. 45,00 se per due persone; in essi dovranno inoltre essere previsti: un servizio igienico aerato e illuminato dall'esterno, con superficie di almeno mq. 4,00 opportunamente disimpegnato dal locale soggiorno e un angolo cottura di almeno mq. 4,00. Gli alloggi monostanza non potranno comunque rappresentare più del 15% del totale del numero degli alloggi previsti in progetto.
- 3. Sono fatti salvi i parametri di cui all'art. 2 della L.R. 51/2019.
- 4. Nelle cucine e nei posti di cottura va assicurata l'aspirazione dei fumi e dei vapori, da allontanare mediante canna di esalazione dotata di scarico a condensa con espulsione all'esterno, garantendo il necessario afflusso d'aria compensativa, che deve tenere conto della concomitante presenza di impianti a combustione (UNI-CIG 7129 punto 3.4).
- 5. Tutti i locali di abitazione (camere da letto, soggiorni, cucine e sale da pranzo) devono godere di illuminazione naturale diretta tramite aperture di dimensioni tali da assicurare un idoneo livello del fattore medio di luce diurna soddisfacendo la quantità minima stabilita dalla vigente normativa (1/8 della superficie di pavimento), fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per il quale risulta legittimata la situazione aero-illuminante presente. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico architettonico, sono consentite misure inferiori corrispondenti allo stato di fatto oggetto di tutela.
- 6. I corridoi ed i disimpegni possono essere illuminati ed aerati in modo indiretto. L'altezza minima è fissata in m. 2.40; la larghezza minima è fissata in m. 1.10.

7. Nel caso di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi dalla L.R. 51/2019 il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.

#### Art. 37.5: ventilazione ed areazione

1. Valgono le norme generali in merito

#### Art. 37.6: Scale, ascensori, ringhiere e parapetti

- 1. Tutte le scale principali dei fabbricati debbono avere rampe e pianerottoli di larghezza non inferiore a m. 1.20 in caso di nuove costruzioni ristrutturazioni (legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche), m.1.00 nel caso di edifici esistenti, ed essere areate ed illuminate attraverso fori ricavati su parete verticale esterna, o a soffitto di superficie non inferiore a 1/10 della superficie del vano scale. In caso di recupero di edifici è possibile l'illuminazione artificiale.
- 2. Sono scale principali le scale ad uso condominiale che servono più di un alloggio. Per le scale interne all'alloggio, o di servizio è ammessa la larghezza minima prevista dalla L.13/89.
- 3. Per gli edifici ad uso collettivo e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti.
- 4. Per le scale che servono fabbricati di non più di quattro piani abitabili, è ammessa l'aerazione e l'illuminazione dall'alto, mediante lucernaio apribile, di superficie non inferiore a 1/3 di quella del vano scala.
- 5. In tutti i fabbricati con tre o più piani abitabili, oltre il piano terreno deve essere previsto l'impianto di ascensore.
- 6. L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia, ed in ogni caso deve avere dimensioni tali da consentire l'accesso alle carrozzine e disabili. (L.R. 13/89).
- 8. Le ringhiere e i parapetti dovranno avere altezza minima di m. 1.00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm.12 di diametro. Le scale dovranno essere dotate di corrimano ad un'altezza non inferiore a m 0,90.
- 9. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti con un minimo di m 1,20 e riducibili a m 1,00 nel caso di restauri o ristrutturazioni ove vi sia servizio di ascensore.
- 10. E' consentita la realizzazione di scale e relativo disimpegno anche senza finestrature all'esterno a condizione che:
  - risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;
  - le scale e i disimpegni siano dotati di un'idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni;
  - sono comunque prevalenti le disposizioni vigenti tese a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e/o eventuali norme specifiche per particolari categorie di edifici.

11. Le altre prescrizioni di dettaglio sono contenute nella DGRV n. 1428 del 06 settembre 2011. Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16" approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011. Sono fatti salvi successivi aggiornamenti della disciplina regionale/nazionale.

#### Art. 37.7: Piani seminterrati e sotterranei

- 1. I piani seminterrati e i sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitazione; essi potranno essere destinati a locali accessori o di servizio, come definiti dal precedente Art. 37.1 comma 3., lett. b) e c).
- 2. I vani seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a mezzo di fori aperti su spazi liberi, di conseguenza essi dovranno essere muniti di drenaggi sufficienti e dovranno essere realizzati mediante l'impiego di materiale idrofugo, ricorrendo alla formazione di opportune intercapedini. Devono essere muniti di dispositivi meccanici e impiantistici idonei a preservarli da allagamenti e/o inondazioni.

#### Art. 37.8: Recupero dei sottotetti ai fini abitativi

- 1. Per gli interventi di recupero dei sottotetti valgono le definizioni e indicazione di cui alla L.R. 51/2019.
- 2. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde. Le aperture nelle falde dovranno essere quadrate o rettangolari, con serramenti quando chiusi non emergenti dalla copertura.
- 3. Il recupero dei sottotetti, è ammesso per tutti gli edifici anche tutelati dal P.I., nel rispetto delle norme di tutela previste per ogni grado di protezione. Sono esclusi, i fabbricati vincolati ai sensi della L. 1089/39.
- 4. Il recupero del sottotetto, è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali nella misura di 1 mq. ogni 10 mc. di volume recuperato.
- 5. Nelle zone A B e C, ove il reperimento di detti spazi non sia possibile, è consentito il recupero del sottotetto previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione di dette aree, che sarà stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
- 6. Gli interventi di recupero dei sottotetti, sono classificati come ristrutturazione edilizia e comportano la corresponsione del contributo concessorio come previsto all'art. 3 dalla L.R. 51/2019 e di cui all' Art.16 del DPR 380/01 calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe comunali per le opere di nuova costruzione.
- 7. Nei lotti edificati all'interno di Piani Urbanistici di iniziativa privata già convenzionati, e dotati di capacità edificatoria residua, l'intervento di recupero dei sottotetti contribuisce ad esaurire lo scomputo dell'onerosità eventualmente prevista all'interno della convenzione.

ART. 38: REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO

- 1. La materia relativa agli aspetti energetici dell'edilizia e ai requisiti ecologici ed ambientali è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dai relativi regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia; di seguito vengono fornite indicazioni progettuali orientate all'ottimizzazione della qualità degli edifici e vengono stabilite misure per la promozione dell'efficienza energetica e del comfort abitativo, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti lungo tutto il ciclo di vita delle costruzioni.
- 2. Le presenti disposizioni rappresentano il livello minimo per gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia integrale (con demolizione e ricostruzione).

#### Art. 38.1: Efficienza energetica della struttura edilizia

Le prestazioni termiche dell'involucro edilizio del sistema edificio - impianto devono soddisfare i requisiti minimi prestazionali definiti dalle vigenti norme in materia che fanno riferimento al D.Lgs. 192/2005 s.m.i...

#### Art. 38.2: Indicazioni progettuali per l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici

Si richiamano i contenuti relativi alla legislazione per l'efficienza energetica degli edifici, in particolare D.Lgs. 192/2005 e smi, D.Lgs 28/2011, DPR 59/2009 e norme tecniche correlate.

#### Art. 38.3: Impianti di riscaldamento

Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento nel caso di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione è raccomandata e incentivata la realizzazione di impianti di riscaldamento a bassa temperatura;

#### Art. 38.4: Fonti energetiche rinnovabili

- 1. Si intende energia da fonti energetiche rinnovabili quella di origine non fossile, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
- 2. L'obbligo di integrazione con tecnologia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è disciplinato dalla normativa vigente.

#### Art. 38.5: Pannelli fotovoltaici/solari

- 1. I pannelli solari termici e fotovoltaici da installare sui tetti dovranno obbligatoriamente essere aderenti o integrati alla copertura, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, sia che si tratti di nuova costruzione che di edificio esistente. È' comunque vietata, con riguardo agli impianti solari termici, l'installazione sui tetti di serbatoi / scambiatori di calore.
- 2. Le pensiline fotovoltaiche non potranno avere un'altezza media maggiore di ml. 2,50 dal piano pavimento sul quale vengono realizzate; la superficie massima non computabile volumetricamente non potrà essere maggiore di 10 mq. per ogni kWp di potenza dell'impianto con un massimo di 60 mq. Vanno osservate le distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati-
- 3. In caso di installazione su tetto piano o su terrazza, sia che si tratti di nuova costruzione che di edificio esistente, gli impianti non dovranno essere visibili dall'esterno (dalle strade e dagli spazi pubblici).
- 4. la disposizione di cui al precedente comma non si applica agli edifici compresi nelle zone di tipo produttivo.
- 5. Gli impianti fotovoltaici "a terra" sono ammessi esclusivamente all'interno delle zone a tessuto insediativo omogeneo (ZTO) destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi. La superficie coperta delle tettoie non potrà essere superiore alle aree a parcheggio (standard) prescritte dal presente P.I..

#### Art. 38.6: Serre solari bioclimatiche

Si richiamano le norme vigenti del successivo art.85.

#### Art. 38.7: Contenimento dei consumi idrici

- 1. Si rinvia al "Regolamento di fornitura del Servizio Idrico" dell"A.T.O. di Bacino Brenta (Ambito Territoriale Ottimale)
- 2. Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi quelli derivanti da intervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 100 mq, è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi.
- 3. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riutilizzate.
- 4. Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono avere dimensioni non inferiori a 1 mc per ogni 30 mq di superficie delle coperture degli stessi. Devono essere dotate di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla rete di scarico interno alla proprietà (o eventualmente alla rete di scarico comunale) di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.

L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile".

#### Art. 38.8: Sistemi di illuminazione artificiale

- 1. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano l'intero rifacimento del sistema di illuminazione, nelle parti comuni e nelle autorimesse di edifici a destinazione residenziale e assimilabili è obbligatorio:
  - Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza.
  - parzializzare gli impianti con interruttori locali ove funzionale.
  - utilizzare sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dal regolamento UE 874/2012)
- Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici
  che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per tutti gli edifici non residenziali con esclusione degli
  edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale è obbligatorio:
  - Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza.
  - installare sensori di illuminazione naturale opportunamente interfacciati con corpi illuminanti ad intensità variabile per gli ambienti utilizzati in modo continuativo;
  - utilizzare alimentatori di classe A, lampade di classe A o più efficienti.
- 3. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per gli edifici ad uso industriale o artigianale è obbligatorio Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza.
- 4. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione esterno in tutte le categorie di edifici è obbligatorio:
  - utilizzare interruttori crepuscolari;
  - utilizzare apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico dotati di lampade ad alta efficienza (ad es. LED) secondo la normativa vigente, e dispositivi azionati da sensori di presenza ove funzionale.

#### Art. 38.9: Requisiti acustici passivi

1. In materia si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente.

#### Art. 38.10: Relazione tecnica

1. Relativamente agli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione, le analisi e le valutazioni di cui agli articoli del presente titolo dovranno essere esplicitate e descritte in un'apposita "Relazione tecnica di valutazione energetico - ambientale" redatta da professionista abilitato che dimostri e attesti l'avvenuta

applicazione delle indicazioni regolamentari o le motivazioni tecnico economiche per cui tali indicazioni regolamentari non sono applicabili.

### ART. 39: REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE

- 1. Al fine di favorire il recupero e riuso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di:
  - manutenzione straordinaria,
  - restauro e risanamento conservativo,
  - mutamento di destinazione d'uso
- 2. su edifici con una o più di una delle seguenti caratteristiche:
  - costruito prima del DM 5.07.1975;
  - con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non consentano l'adeguamento ai parametri richiesti dal presente articolo;
  - con vincolo di tutela Storico Culturale ai sensi del D.lgs 42/2004.,

i parametri di cui agli art. 38..2, 38.3 e 38.4 non sono obbligatori qualora l'intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione complessiva in termini di qualità degli spazi.

3. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive, ecc.).

ART. 40: INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI

Il Comune riconosce gli incentivi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali non aventi carattere discrezionale, per il conseguimento dell'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici.

### ART. 41: PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON

Per diminuire la concentrazione di radon all'interno di un'abitazione è possibile evitare o limitare l'impiego di materiali da costruzione ricchi di radon e minimizzare l'ingresso del gas dal terreno con adeguate tecniche di isolamento dei locali con esso confinanti. È possibile anche intervenire facilitando la rimozione del radon tramite interventi che favoriscano la rimozione del gas dal suolo sottostante l'edificio (per aspirazione, pressione contraria, ...). Una

ventilazione adeguata e bilanciata di locali costituisce comunque uno strumento importante di limitazione della presenza del gas nell'edificio.

### ART. 42: SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE

- 1. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:
  - Pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di m 1,80 di regola piastrellate o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;
  - Essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
  - Avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
  - I locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.
- 2. L'illuminazione artificiale e la ventilazione forzata nei servizi igienici può essere consentita nei seguenti casi:
  - Negli edifici residenziali che abbiano già un locale con servizi igienici con illuminazione e areazione diretta;
     in questo caso può essere consentita anche la comunicazione diretta con i soli locali a camera da letto e
     la superficie del pavimento può essere inferiore a mq 1,80;
  - Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che interessino edifici ricadenti all'interno del Centro Storico o soggetti a specifiche forme di tutela;
- 3. Per gli edifici non residenziali si richiamano i contenuti della normativa vigente.

#### ART. 43: DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA")

Nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo regionale, si applica quanto previsto dall'art. 79 bis della L.R. 61/85 e ss.mm.ii "Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza".

### ART. 44: PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA

 In applicazione delle disposizioni dell'art. 54 della L.R. 30/2016, si prevede il rinvio al "Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse",

#### CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

#### ART. 45: STRADE

- Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate in rapporto alla loro classificazione derivante degli
  appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice della Strada: esse faranno riferimento alle relative
  caratteristiche dimensionali e geometriche stabilite dal D.M. 05/11/2001 norme funzionali e geometriche per la
  costruzione delle strade.
- 2. Negli interventi attuati entro i centri abitati su strade ed accessi privati che, pur non essendo individuati e classificati, siano a servizio di un numero di unità immobiliari superiore a cinque a prescindere dalla relativa destinazione d'uso, le caratteristiche e le dimensioni delle strade di distribuzione residenziali dovranno fare riferimento a quelle stabilite per le strade di categoria F in ambito urbano.
- 3. Progetto strada sicura: in tutti gli interventi relativi ad opere stradali di nuova costruzione dovrà essere protetta la viabilità dei pedoni e dei ciclisti; dovranno essere realizzate opere (restringimenti stradali, marciapiedi e piste ciclabili ben riconoscibili usando materiali e colorazioni diverse; eventuali modifiche di quota del manto stradale e non di quello pedonale, adeguata segnaletica orizzontale e verticale) che inducano l'automobilista ad avere una maggiore percezione degli attraversamenti pedonali e ciclabili inducendolo a rallentare e dare la dovuta precedenza. Inoltre: dovrà essere ridotta la possibilità dell'elevata velocità di automezzi, moto, ecc. sia sulla viabilità interna che periferica; dovrà essere ridotto il transito di automezzi pesanti nelle strade del circuito urbano e delle zone residenziali;

#### ART. 46: PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

- 1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costituiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
- 2. Il pavimento dei portici, destinati ad uso pubblico, deve essere costituito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.
- 3. Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario.
- 4. Il Responsabile dell'Ufficio fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminati secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune.
- 5. Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione egli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica e quelli derivanti dall'uso pubblico. Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.

6. L'ampiezza dei portici, misurata tra il parametro interno degli elementi di sostegno ed il filo del muro della parete di fondo, non può essere minore di m. 2.00 lordi, mentre l'altezza non deve essere inferiore a m. 2.80; salvi i casi di proseguimento di tipi esistenti di misure inferiori o di diverse prescrizioni di P.I..

### ART. 47: PISTE CICLABILI

- 1. La realizzazione di piste ciclabili deve essere coerente con le direttive contenute negli appositi piani di settore e rispettate le prescrizioni ed i vincoli contenuti nella legislazione nazionale e regionale vigente.
- 2. Dette infrastrutture dovranno avere larghezza minima pari a m 1,50 se per un solo senso di marcia e m 2,50 se bidirezionale e in ogni caso adequarsi alle norme tecniche di rango superiore anche per le deroghe.
- 3. Nella progettazione degli spazi pubblici e delle aree per parcheggio devono essere previste aree idonee allo stazionamento dei cicli.
- 4. Per quanto non espressamente indicato si demanda alla specifica normativa di settore vigente.

### ART. 48: AREE PER PARCHEGGIO

- 1. I parcheggi devono di norma essere approntati utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta, qualora compatibile con le esigenze di tutela ambientale del suolo e del sottosuolo, e manto di asfalto per le corsie di manovra. I parcheggi scoperti devono essere sempre alberati, nel rispetto delle direttive e prescrizioni fornite dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, ponendo a dimora essenze appartenenti a specie autoctone o tradizionali, poste in maniera da garantire l'ombreggiamento delle aree di sosta durante la stagione estiva; si dovrà avere cura che gli alberi messi a dimora non interferiscano con gli spazi necessari per la manovra, la sosta e l'uso delle automobili.
- 2. Il Comune potrà indicare le soluzioni ritenute maggiormente adeguate agli obiettivi della sicurezza del traffico, del decoro urbano, del rispetto dei diversi contesti ambientali e delle esigenze ecologiche.
- 3. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20 e riservati ai veicoli condotti da persone che possiedono il contrassegno-disabili.
- 4. Gli spazi di manovra e le strade di accesso ai parcheggi devono avere larghezza non inferiore a m 6,00.
- 5. Le vetture in sosta non devono pregiudicare la buona visibilità specialmente in corrispondenza degli incroci stradali per cui gli spazi a parcheggio in linea non possono essere posizionati a distanza inferiore a m 6,00 dall'intersezione misurata dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale.
- 6. Tutti i parcheggi devono essere progettati e realizzati in maniera tale che non sia possibile, in uscita dal parcheggio, la manovra in retromarcia nel flusso della viabilità. Soluzioni diverse possono essere valutate nel caso di strade a fondo cieco.

7. Si richiamano le indicazioni di cui alla VCI del PAT vigente con particolare riguardo alle schede di mitigazione ivi contenute.

### ART. 49: PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

- 1. La progettazione delle aree aperte pavimentate pubblici o di uso pubblico dovrà essere volta ad una adeguata caratterizzazione dello spazio come fulcro della città pubblica e della vita urbana, curando la omogeneità formale rispetto ai luoghi annessi o collegati, finalizzando la composizione degli spazi a scenari che rispondono a criteri progettuali inclusivi e tali da incentivare obiettivi di coesione sociale
- 2. Gli spazi devono essere delimitati sui lati da elementi (edifici, muri) correttamente dimensionati in base all'ampiezza dello spazio aperto ed organizzati in maniera da permettere diversi usi grazie alla collocazione adeguata delle sedute, dell'illuminazione, del verde e dell'arredo: si dovranno configurare spazi di aggregazione, di passaggio, zone di sosta ecc..
- 3. I flussi del traffico veicolare generalmente non devono interferire con tali spazi.
- 4. Slarghi, piazze ed altri spazi aperti pavimentati devono essere realizzati nel rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche; in particolare si raccomanda l'assenza, o la riduzione al minimo dei dislivelli, l'utilizzo dei materiali antisdrucciolo e la messa in opera di un efficiente sistema di deflusso dell'acqua. In generale la pavimentazione non deve presentare discontinuità e non è ammessa la presenza di avvallamenti e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed estetici.
- 5. La superficie pavimentata deve presentare un sistema di adeguate pendenze in grado di convogliare l'acqua in determinati punti di raccolta: caditoie, griglie, fessure o aiuole per il recapito delle acque meteoriche.
- 6. Gli elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, panchine, fioriere, portabiciclette, giochi bimbi, elementi della pubblica illuminazione ecc..) partecipano alla valorizzazione e all'immagine degli spazi scoperti pubblici e di uso pubblico, la scelta degli elementi di arredo va concordata con l'amministrazione comunale.
- 7. Si richiamano le indicazioni di cui alla VCI del PAT vigente con particolare riguardo alle schede di mitigazione ivi contenute.

### ART. 50: PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI

1. Nei centri abitati, lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici il Comune prevede a sistemare i marciapiedi e i proprietari devono curare la pulizia degli spazi fronteggianti le proprie proprietà. Fuori dei centri abitati, in mancanza di progetti esecutivi complessivi, è possibile la realizzazione di marciapiedi purché posti alla stessa quota della sede stradale.

- 2. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga rispettata a verde o pavimentata a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità che verranno definite al Responsabile dell'Ufficio.
- 3. Per le nuove costruzioni realizzate a filo delle aree pubbliche il Responsabile dell'Ufficio può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancati, a carico del proprietario dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive: diversamente alla sistemazione di marciapiedi provvede il Comune.
- 4. I materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti secondo le direttive che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune.
- 5. I marciapiedi, realizzati nel rispetto delle disposizioni delle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono avere una larghezza minima di m 1,50 e comunque nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione (e ss.mm.ii.) oltre che della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

### ART. 51: PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE

- 1. Le caratteristiche e le tipologie degli accessi carrai sono disciplinate dal vigente Codice della Strada e dalle norme di rango locale, oltre che da regolamentazione di enti competenti e gerarchicamente sovraordinati.
- Le uscite da autorimesse interrate o seminterrate devono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 20%. Tutte le rampe devono terminare almeno m 4,50 prima del punto di immissione sul marciapiede o in mancanza sulla viabilità pubblica o spazi di uso pubblico. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole.
- 3. 3. Le rampe non possono avere larghezza inferiore a m 3,00 se rettilinee e a m 3,50 negli altri casi. Tale larghezza deve essere aumentata rispettivamente fino a m 4,50 per le autorimesse di grandi dimensioni, se previste per doppio senso di marcia, salve diverse disposizioni emanate di concerto con gli enti preposti. E' facoltà vietare la realizzazione di rampe che comportino particolare pregiudizio al sistema ambientale, in particolare negli ambiti rurali.
- 4. Devono essere protetti dall'acqua della strada

### ART. 52: CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

- 1. I chioschi sono manufatti rimovibili in metallo e vetri con copertura in lamiera di metallo, in rame o colorata di verde scuro, grigio antracite o simili, di forma regolare, con possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare un servizio pubblico, un pubblico esercizio o un servizio commerciale.
- 2. I chioschi devono corrispondere a criteri di decoro urbano ed inserirsi armonicamente con l'ambiente circostante. I chioschi possono svolgere l'attività di vendita direttamente all'esterno o all'interno nel qual caso devono essere

corredati di uno scivolo adeguatamente posizionato da non interferire con il pubblico passaggio. In ogni caso l'area antistante il chiosco dovrà avere larghezza nel senso della circolazione ciclo pedonale pari ad almeno m 1.50.

- 3. La forma dei chioschi, i modi costruttivi e gli arredi devono essere, per materiale e colore, coerenti con il contesto in cui si inseriscono. Essi devono essere semplicemente appoggiati al terreno o su una base che non emerga dal pavimento. Gli elementi tecnici, come per esempio i condizionatori, devono essere inseriti in modo tale da non arrecare disturbo o impatto estetico.
- 4. Nei chioschi esistenti, qualora non sia tecnicamente possibile l'inserimento degli elementi tecnici al loro interno, questi ultimi possono essere installati all'esterno a condizione di ridurre al minimo l'impatto visivo, anche mediante schermature.
- 5. La collocazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate di autobus previste dal Codice della Strada
- 6. I chioschi devono essere realizzati con strutture facilmente smontabili e di palese amovibilità nel rispetto delle norme di sicurezza, impatto acustico e luminoso ecc..
- 7. Il dehors può essere aperto, semichiuso o chiuso:
  - è aperto quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non le fioriere;
  - è semichiuso o chiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto.

### ART. 53: SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI

- 1. Al comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
  - a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
  - b) segnaletica stradale e turistica;
  - c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture:
  - d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
  - e) quadri per affissioni e simili;
  - f) impianti di interesse pubblico sugli edifici in fregio alle strade o aree pubbliche.
- 2. L'installazione degli indicatori e degli apparecchi non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone.
- 3. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

### ART. 54: RECINZIONI

- 1. Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
  - entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, cancellate, muri, grigliati, ecc.; il Responsabile dell'Ufficio, sentita la Commissione Edilizia, può vietare l'uso delle recinzioni o di materiali ritenuti inadatti; può fissare allineamenti verticali od orizzontali e modalità di costruzione; non potranno essere realizzate con altezze superiori a m. 1.80, misurate al ciglio stradale o dal piano di campagna; potranno presentare una zoccolatura continua in muratura con un'altezza non superiore a m. 50. Sono ammesse recinzioni prevalentemente cieche purché il rapporto di foratura non sia inferiore al 25%. E' consentita la realizzazione di pensiline.
  - entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le norme di cui al comma a); è consentita anche un'altezza superiore con limite massimo di 2 metri lungo le strade e di 3.00 m. (di cui 2.00 m. ciechi) lungo gli altri confini.
  - Entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli, forma, dimensione e materiali sono definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali.
- 2. In ogni caso dovrà essere mantenuta una distanza minima di m. 0.50 dal ciglio di fossati (anche se tombati, m. 2.00 dal ciglio campagna in assenza di fosso nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 3. Distanze superiori e/o inferiori saranno stabilite caso per caso dal Responsabile dell'Ufficio.
- 4. Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione .
- 5. Le recinzioni dovranno essere realizzate, nei punti di incrocio stradale, secondo curve con un raggio minimo di ml. 6.00 ed altezza massima della parte cieca di cm. 50.

### ART. 55: NUMERI CIVICI

- 1. Pe la segnalazione certificata di agibilità di nuovi fabbricati residenziali, il titolare dovrà attribuire di concerto con l'ufficio anagrafe il numero civico.
- 2. Per la targhetta la spesa conseguente e la relativa manutenzione sono a carico del privato interessato.
- 3. E' riservata comunque al Responsabile dell'Ufficio la facoltà di variare la numerazione civica e di sostituire la segnaletica relativa, a cura e spese dell'Amministratore Comunale.

### CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

### **ART. 56: AREE VERDI**

- 1. Fermo restando quanto riportato agli articoli precedenti, le zone a verde pubblico attrezzato esistenti sono destinate alla conservazione la sostituzione, l'integrazione delle alberature, e in genere gli impianti arborei e floreali dovranno essere consoni all'ambiente con esclusione delle essenze anomale.
- 2. L'Amministrazione Comunale riconosce il verde come elemento qualificante del contesto urbano. Il verde favorisce il miglioramento della qualità urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali arboree apportano al microclima, alla qualità dell'aria, al ciclo delle acque, e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità.
- 3. Fatti salvi le prescrizioni e i vincoli della programmazione urbanistica, per la regolamentazione specifica degli interventi sulle aree verdi il Comune può rinviare ad un Regolamento Comunale del verde urbano

### ART. 57: ORTI URBANI

- 1. Gli orti urbani (aggregazione in colonie di orti singoli oppure orti collettivi/condivisi) sono appezzamenti di terra per la coltivazione ad uso domestico; possono essere presenti all'interno di aree verdi oppure costituire essi stessi un'area monofunzionale; possono essere su terreni pubblici o privati.
- 2. Il Comune potrà predisporre apposito disciplinare per l'individuazione, l'assegnazione e l'uso degli orti urbani

### ART. 58: PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE

- Il Comune, sulla scorta delle previsioni dello strumento urbanistico generale, promuove la conoscenza e la fruibilità del patrimonio naturalistico ed architettonico rurale attraverso la individuazione e realizzazione di appositi percorsi pedonali e ciclabili, anche nei termini di cui alla legge 378 del 24/12/2003.
- L'individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi specifici, anche attraverso la progettazione e/o il recupero di sentieri, percorsi e vie d'acqua di interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti della programmazione urbanistica.

### ART. 59: TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

- 1. Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, le buone regole dell'arte del costruire e le norme del regolamento di igiene vigente.
- 2. Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui sono sottoposte.
- 3. Lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle reflue attuato attraverso il convogliamento delle stesse nelle reti pubbliche, secondo quanto previsto dal regolamento di fognatura vigente.

- 4. Vale quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale, di fognature approvato con delibera Consigliare n. 40/92 e con delibera G.R.V. n. 1383 del 13 marzo 1992.
- 5. Si richiamano:
  - il "Piano Comunale delle Acque" approvato con DCC n. 74 del 30.12.2017
  - la VCI del PAT vigente con particolare riguardo alle schede di mitigazione ivi contenute

### CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

### ART. 60: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Si rinvia alle disposizioni del Gestore del Servizio.

### ART. 61: DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

Si rinvia alle disposizioni del Gestore del Servizio.

### ART. 62: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Si rinvia alle disposizioni del Gestore del Servizio.

### ART. 63: DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Si rinvia alle disposizioni del Gestore del Servizio.

### **ART. 64: DISTRIBUZIONE DEL GAS**

Si rinvia alle disposizioni del Gestore del Servizio.

### **ART. 65: RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI**

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, deve obbligatoriamente essere previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e successive modificazioni, il rispetto dei criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 giugno 2020 n. 48; sono fatte salve le modifiche normative successive in materia.

# ART. 66: PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO

Si richiama quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs 28/2011 e del relativo Allegato 3.

### ART. 67: TELECOMUNICAZIONI

1. Si rinvia alla normativa vigente in merito.

### CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

### ART. 68: PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

- 1. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.
- 2. A tale riguardo il Responsabile dell'Ufficio ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche territoriali, al fine di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data approvazione del presente Regolamento.
- 3. Qualora parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscono deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Responsabile dell'Ufficio di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
- 4. Il Responsabile dell'Ufficio può, indulgendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
- 5. Gli spazi esistenti all'interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano: devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati.
- 6. A tale riguardo il Responsabile dell'Ufficio ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale.
- 7. Sono fatti salvi in ogni caso gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000, a tutela dell'igiene, della sicurezza e dell'incolumità pubbliche.

### ART. 69: FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito, senza preventiva autorizzazione del Comune, modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche, le cornici in rilievo, gli elementi decorativi, i dipinti murali, le lapidi, gli stemmi e ogni altro elemento che orna le facciate. Sono fatte salve le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004, con particolare riferimento all'art. 50.

### ART. 70: ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI

- 1. Gli oggetti su spazi aperti al pubblico possono sporgere in corrispondenza dei marciapiedi per una profondità non superiore a cm.20.
- 2. Nelle vie di larghezza inferiore a m. 6.00 è vietato sull'area stradale ogni oggetto superiore a cm.10.

- 3. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti sullo spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve distare almeno cm.50 dal filo esterno del marciapiede; la posizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;
  - per lanterne, lampade, fanali, insegne e altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.
- 4. Deve essere curata l'omogeneità delle tende esterne.
- 5. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad un'altezza inferiore a m. 5.00, devono potersi aprire senza sporgere dal parametro esterno di oltre 10 cm.
- 6. Gli elementi che sporgono dalle facciate e aggettano su suolo privato accessibile al pubblico, debbono essere posti ad un'altezza minima dal suolo di elementi che vengano a costituire coperture, vetrate, ecc. purché utilizzate a fini pubblici o di interesse pubblico, ivi compresi i pubblici esercizi.

### **ART. 71: ALLINEAMENTI**

- 1. Gli allineamenti degli edifici sono, di norma, individuati dal P.I. e nei Piani Urbanistici Attuativi.
- 2. Nel caso di intervento diretto, gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente.
- 3. L'Autorità Comunale competente potrà consentire o imporre allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti, qualora lo richiedano ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere.
- 4. Ove siano presenti allineamenti delle altezze degli edifici che costituiscono elemento connotante dell'immagine urbana, l'eventuale sopraelevazione deve conservare detto valore, attraverso adeguate soluzioni architettoniche.

### **ART. 72: PIANO DEL COLORE**

 Il Piano del Colore stabilisce i criteri guida degli interventi di ripristino, di restauro e di manutenzione dei paramenti murari degli edifici del Centro Storico (ma anche in riferimento all'intero territorio comunale) e comprende gli interventi sulle superfici da tinteggiare e su tutti gli elementi che compongono la facciata, al fine di preservare l'immagine della città storica.

### ART. 73: COPERTURE DEGLI EDIFICI

- Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse architettonico e figurativo; esse devono pertanto essere
  concepite sia in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante che delle soluzioni proposte per l'intero
  edificio.
- 2. L'inserimento di sistemi per fonti di energie rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici) sono consentiti a condizione che sia garantito il corretto inserimento rispetto ai caratteri architettonici dell'edificio.

### **ART. 74: ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

1. Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici devono essere eseguiti con sistemi a ridotto consumo energetico secondo criteri antinguinamento luminoso, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 17/2009.

### **ART. 75: GRIGLIE ED INTERCAPEDINI**

 Sul Territorio comunale di San Giorgio in Bosco non è prevista la realizzazione di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico.

### ART. 76: ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI

- 1. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti con soluzione architettonicamente idonee ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
- 2. I proprietari dei fabbricati di nuova costruzione o già esistenti che intendono realizzare uno o più impianti per la ricezione delle trasmissioni satellitari devono avvalersi di antenne paraboliche collettive centralizzate.
- 3. E' fatto pertanto divieto di installare antenne paraboliche singole, su edifici composti da più unità immobiliari.
- 4. L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve salvaguardare il decoro, l'aspetto estetico e l'impatto visivo ed ambientale, e a tal fine si prescrive quanto segue:
  - a) le antenne devono essere installate esclusivamente sulla copertura degli edifici; è vietato installare antenne radiotelevisive convenzionali e satellitari sui balconi, sui parapetti dei poggioli e sui comignoli;
  - b) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 120 per gli impianti collettivi,
     e un diametro di cm. 85 per impianto singolo; il supporto di appoggio non potrà essere maggiore di cm.
     50 (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola);
  - c) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100; la piastra porta antenna non deve essere collocata a cavallo del colmo del tetto;
  - d) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 85 per impianto singolo, o cm. 120 per impianto collettivo);
  - e) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
  - f) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, oppure essere in materiale trasparente;

- g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne andranno posizionate sul tetto nel lato considerato interno o verso cortile, evitando il più possibile la collocazione sulla falda relativa al prospetto principale del fabbricato;
- h) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- i) resta fermo l'obbligo del rispetto della L. 46/90 e D.P.R. 447/91 e loro succ. modificazioni, nonché l'obbligo di assicurare la perfetta installazione statica dell'impianto;
- j) la installazione di antenne in area di tutela paesaggistica è soggetta a preventiva autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- k) la installazione di antenne paraboliche non sarà consentita qualora sia in contrapposizione visiva ad edifici numerati con grado di protezione dal vigente P.R.G., o a beni monumentali ed architettonici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04.
- 5. Nei casi di nuova edificazione o di interventi di recupero di fabbricati esistenti, il progetto edilizio e architettonico deve indicare nel dettaglio la soluzione adottata.
- 6. Nel caso di installazione di antenne non conformi alle norme sopra riportate, lo Sportello Unico per l'edilizia può intimare l'adequamento, procedendo, in caso di inerzia, alla rimozione delle stesse.
- 7. L'opposizione delle figurazioni o scritte pubblicitarie è soggetta alla preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.

### ART. 77: SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI

- 1. I serramenti esterni, i portoni d'ingresso e le serrande di chiusura dei fori e infissi delle finestre nelle facciate degli edifici devono avere finiture cromatiche uniformi.
- 2. Le porte dei locali che, per norme di legge o di regolamento, devono aprirsi verso l'esterno devono essere collocate in posizione arretrata rispetto al filo dei muri perimetrali degli edifici, in modo che nel movimento di apertura non ingombrino il suolo pubblico o di accesso pubblico.

### ART. 78: INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE

- 1. Le targhe devono essere possibilmente realizzate con materiali commerciali e devono essere di dimensioni tali da non alterare elementi architettonici e decorativi degli edifici.
- 2. Nel caso di più targhe, esse devono essere dello stesso tipo e dimensioni.
- 3. L'apposizione di tende all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali è consentita solo se questi sono prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito veicolare Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro meccanismo non possono essere posti ad altezza inferiore

- a 2,40 m dal piano del marciapiede; la proiezione massima della sporgenza della tenda deve distare almeno 50 cm dal bordo esterno del marciapiede.
- 4. Le vetrine degli esercizi commerciali devono essere collocate entro gli stipiti delle aperture di ogni singolo foro, senza sovrapporsi ai contorni murari e senza sporgere oltre il filo della facciata.

### **ART. 79: CARTELLONI PUBBLICITARI**

- 1. E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi appositi indicati dal Comune e nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
- 2. Il Responsabile dell'Ufficio ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione di terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.
- 3. Il Responsabile dell'Ufficio può, indulgendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
- 4. E' vietata l'affissione di manifesti, cartelli ed altre forme pubbliche su edifici ed aree sottoposti ai vincoli previsti dalla D.Lgs. 22/2004 (vincolo monumentale e vincolo paesaggistico) e succ. modifiche.
- 5. Su tutto il territorio comunale è fatto divieto di installare cartelli pubblicitari stradali, salvo che nell'ambito delle zone urbane appositamente delimitate con deliberazione del Consigli Comunale o nelle aree di proprietà o sugli edifici in cui ricadono le attività interessate. Per i gruppi di attività contigue tali cartelli dovranno esser il più possibile accorpati.
- 6. Insegne, cartelli o impianti pubblicitari dovranno distare dal suolo non meno di m. 2.50; qualora ricadenti su carreggiata stradale devono essere posti ad un'altezza minima di m. 5.00 e dovranno avere carattere contemporaneo.

### ART. 80: MURI DI CINTA

- 1. Per i muri di cinta (setti privi di qualsiasi trasparenza) esistenti, di valore storico testimoniale, sono ammessi gli interventi di manutenzione e riproposizione filologica.
- 2. Nelle zone industriali, valgono le norme di cui al precedente art. 54

### **ART. 81: BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI**

1. I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004 e le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale.

### **ART.82: CIMITERI MONUMENTALI E STORICI**

1. La regolamentazione degli interventi edilizi di cui al presente articolo trova trattazione nel "Regolamento dei servizi Cimiteriali".

### ART. 83: PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI

1. I luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore.

### **CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI**

### ART. 84: SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- 1. Si richiamano le norme vigenti.
- 2. Negli interventi di sistemazione degli spazi ed edifici pubblici in generale e per interventi in ambito privato, si dovrà perseguire l'obbiettivo prioritario dell'eliminazione delle barriere architettoniche al fine di garantire il rispetto dei criteri progettuali di adattabilità , visitabilità, accessibilità stabiliti dalla normativa statale (L. 13/1989 e D.M. 236/1989 e s.m.i.) e Regionale (DGRV 1428/2011).

### **ART. 85: SERRE BIOCLIMATICHE**

- 1. Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare finalizzati al risparmio energetico degli edifici.
- 2. L'installazione delle serre solari non deve creare nuovi ambienti di abitazione e non deve compromettere l'illuminazione e l'areazione dei locali retrostanti.
- 3. Le serre solari o bioclimatiche e le logge addossate o integrate nell'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva (muri di accumulo, muri di Trombe), sono considerate volumi tecnici e non computabili ai fini volumetrici e/o superficiari a condizione che siano rispettate le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nelle norme specifiche e di indirizzo regionali (ALLEGATO A alla DGRV n. 1781 del 08 novembre 2011).

### ART. 86: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI

1. Si applicano le disposizioni di cui alla D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i..

### ART. 87: COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

1. Per le coperture, canali di gronda e pluviali valgono le indicazioni specifiche delle NTO del P.I.

### ART. 88: STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI

- 1. Le strade, i passaggi privati, i cortili, i giardini, i chiostri e gli spazi di pertinenza interni al lotto dell'edificio che fanno parte integrante dell'organismo edilizio devono essere progettati unitamente ad esso.
- 2. Qualora lo spazio sia delimitato da costruzione continua lungo tutto il suo perimetro (patio), la distanza minima da osservare tra pareti contrapposte non può essere inferiore a quella stabilita per il distacco tra fabbricati; ove l'area sia interessata dalla presenza di balconi e/o poggioli aventi aggetto inferiore a ml 1,50, le relative proiezioni non saranno considerate per il computo delle distanze.

3. I cortili chiusi, nel caso servano più unità abitative, devono comunicare con gli spazi pubblici attraverso un passaggio carraio.

### ART. 89: CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE

- 1. Si definisce cavedio o chiostrina lo spazio, delimitato da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro, destinato esclusivamente all'illuminazione ed areazione di locali.
- 2. La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di perimetro della chiostrina.
- 3. Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter inscrivere un cerchio del diametro di m. 3.00. Devono essere previste la pavimentazione impermeabile, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazione, con diretta comunicazione verso l'esterno alla base della chiostrina.
- 4. Le pareti delimitanti cavedi o chiostrine dovranno avere un'altezza non superiore a quattro volte la distanza minima tra le opposte pareti. Detta altezza si misura dal piano di pavimento del più basso locale dal cavedio o chiostrina alla cornice di coronamento dei muri perimetrali.
- 5. L'area dei cavedi o chiostrine si intende al netto della proiezione di ballatoi, gronde e qualsiasi altra sporgenza. I cavedi o chiostrine in confine con altre proprietà, anche se i lati di detti confini non siano fabbricati, o siano fabbricati con altezza inferiore a quella massima, si considerano delimitati da un muro avente l'altezza massima consentita.

### ART.90: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA

- 1. Gli spazi circostanti gli edifici dovranno essere sempre mantenuti decorosamente e, compatibilmente con il transito o il parcheggio, essere sistemati con piante e verde in relazione al contesto; una fascia lungo le pareti degli edifici, larga non meno di 100 cm dovrà essere di norma pavimentata con materiali impermeabili, salvo casi particolari in ambito rurale tutelato paesisticamente.
- 2. In detti spazi non potranno elevarsi costruzioni in soprassuolo, né accumularsi o depositarsi materiali e merci di qualunque natura, né conservarsi vecchi manufatti, muri o ingombri visivi permanenti, ad eccezione degli elementi di arredo di cui ai successivi commi, nei limiti di dimensione indicati nelle norme di attuazione del P.I..
- 3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera "e 6" del D.P.R. 380/2001 le pertinenze di cui al presente articolo non possono interessare (quindi si considerano "nuova costruzione" ai sensi del citato articolo) immobili o aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 articolo 10, 11 e seguenti (ex L.1089/39), 134 e 136 e seguenti (ex L. 497/39).
- 4. Opere di arredo aree pertinenziali non soggette ai limiti di cui al precedente punto 3:
  - Barbecue;
  - Fioriere;

- Casette ludiche per bambini;
- Panchine:
- Arredi di illuminazione;
- Piccoli manufatti per il ricovero di animali d'affezione;
- Case sugli alberi;
- Piscine Pertinenziali.

Le opere di arredo devono comunque rispettare le distanze minime previste dal codice civile e sono riconducibili all'attività edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/01.

### ART. 91: Piscine pertinenziali

- 1. Si considerano, quali elementi di arredo, le piscine esclusivamente realizzate in funzione della residenza e collocate nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali.
- 2. Le piscine private dovranno essere posizionate ad una distanza di almeno m 1,50 dai confini di proprietà, sporgere massimo 30 cm. dal piano di campagna e della superficie massima di 80 mq. per essere considerata un "accessorio indiretto" all'abitazione.
- 3. Devono rispettare le sole distanze previste dal codice civile per le cisterne (art. 889) se totalmente interrate.
- 4. Distanza dalle strade m 5,00 (previo assenso dell'Ente gestore della sede stradale) ancorché ricadenti in vincolo stradale.
- 5. Le piscine esterne di facile montaggio e rimovibilità costituiscono opere provvisorie di edilizia libera se mantenute per un massimo di 180 giorni per anno solare.

### ART. 91: ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI

- 1. Linee guida relative a specifiche tipologie di opere comprese nel presente titolo, anche redatte con la collaborazione degli Ordini professionali, potranno essere adottate con Deliberazione della Giunta Comunale e comunicate al Consiglio Comunale.
- 2. Le linee guida, che saranno pubblicate sul sito internet del Comune, avranno carattere di prestazione e saranno finalizzate a mostrare, anche con esempi realizzati, la natura e le prestazioni di dettaglio delle opere, nonché l'obiettivo di qualità che si intende perseguire. Il controllo sull'esecuzione delle opere, in coerenza con tali linee guida, sarà effettuato da parte degli uffici competenti per materia.
- 3. I manufatti di arredo, per i quali non occorre acquisire specifico titolo né l'inoltro di alcuna comunicazione e/o segnalazione ai sensi della normativa in materia edilizia, devono essere realizzati nel rispetto delle N. T. O, del presente R.E. e delle "linee guida per altri manufatti di arredo, quali gazebo su terrazze e terreni" approvate con provvedimenti del Comune.

4. Qualora venga accertata la posa in opera di manufatti in contrasto con il presente R.E. e le sopra richiamate linee guida, L'Ufficio competente invita il soggetto inadempiente a conformare il manufatto alle medesime, assegnando, a tale scopo, un congruo termine. Qualora, entro il termine assegnato, l'interessato non ottemperi all'invito a conformare, troveranno applicazione le sanzioni demolitorie ai sensi art. 27 e segg. del D.P.R. 380/01, e del presente Regolamento.

### TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

### ART. 92: ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO

- Il Responsabile del servizio competente esercita la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, come definita dal D.P.R. n. 380/2001, all'interno del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
- 2. La vigilanza è esercitata per mezzo di funzionari e di agenti comunali, organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell'azione amministrativa.
- 3. L'attività di controllo del territorio è in ogni caso esercitata a seguito di segnalazioni da parte della polizia giudiziaria, o di esposti/denunce da parte dei cittadini, debitamente sottoscritti e di cui sia certa la provenienza. In quest'ultimo caso, il Dirigente provvede ad effettuare i dovuti controlli soltanto nelle ipotesi in cui, dal contenuto dell'esposto, emergano dati o elementi tali da far presumere la presenza di irregolarità/abusi edilizi. Qualora, al contrario, l'esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulla regolarità dell'attività edilizia, il Dirigente/Responsabile non è tenuto a disporre alcun accertamento.
- 4. Eventuali notizie di reato sono trasmesse alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi.
- 6. L'attività di controllo riguardante specifiche materie di competenza di altri Settori comunali è esercitata dal rispettivo personale, con le modalità previste dalla normativa vigente.

# ART. 93: PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO

- 1. Le opere eseguite in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 91 e successivi della L.R. 61/85 e ss.mm.ii., per quanto non abrogati e non incompatibili con il DPR 380/01.
- 2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui agli artt. 27 e segg. del DPR 380/01 e ss.mm.ii.
- 3. Le costruzioni temporanee autorizzate e non rimosse entro il termine stabilito sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio vigente.

### **ART. 94: VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI**

1. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 bis del DPR 380/2001, non sono soggette a provvedimenti sanzionatori le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, comunicate a fine lavori con attestazione del professionista.

### ART. 95: VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1. Il Dirigente/Responsabile, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autorità statali e regionali, ha facoltà di disporre la vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii e dell'art. 89 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii, al fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, al presente regolamento, alle norme e previsioni degli strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
- 2. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti di polizia locale e al personale tecnico incaricato qualora si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti.
- 3. Nei casi di edifici sottoposti a vincoli di tutela, le visite di controllo hanno anche lo scopo di concordare con il Direttore dei lavori eventuali prescrizioni sulle caratteristiche delle finiture esterne, con le relative campionature, per individuare la migliore soluzione progettuale.

### **ART. 96: SOSPENSIONE DEI LAVORI**

1. Fermo quanto indicato dall'art.27 DPR 380/01, Ove verifichi l'esecuzione di lavori in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, a meno di varianti ammissibili in corso d'opera prima della scadenza di fine lavori, ovvero il mancato deposito della prescritta documentazione prima dell'inizio dei lavori, il Dirigente notifica senza indugio al proprietario dell'immobile, all'intestatario del titolo edilizio (qualora diverso dal proprietario), al Direttore dei lavori e all'impresa esecutrice l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001 e s.m.i e dell'art. 91 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii ed adotterà successivamente i provvedimenti repressivi previsti dall'art. 92 e seguenti della L.R. stessa e dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii.

### ART. 97: SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento Edilizio Comunale si applicano la sanzioni previste dal DPR 380/2001; in assenza di disposizioni puntuali sia statali che regionali, l'innosservanza delle norme del Regolamento edilizio implica comunque l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

### TITOLO V - NORME TRANSITORIE

### ART. 98: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Salvo diversa previsione normativa, le modifiche al presente Regolamento Edilizio seguiranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/00 come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali.

### ART. 99: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

- Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento.
- 2. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
- 3. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.

### ART. 100: ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

 L'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio comporta la contemporanea abrogazione del precedente Regolamento edilizio e di precedenti norme regolamentari comunali in contrasto con quanto contenuto nel presente Regolamento

| ΛΙ | LECAT    | OD A | مالما  | DGR N | 1006 | 441 22 | 111          | 2047   |
|----|----------|------|--------|-------|------|--------|--------------|--------|
| ΔI | I ►(÷Δ I | OB   | nella. | DGR N | 1XYh | MEI /  | <b>.</b> 111 | /117 / |

pag. 1 di 16



ALLEGATO B DGR nr. 1896 del 22 novembre 2017

# ALLEGATO B AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE



# SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI

DGR nr. 1896 del 22 novembre 2017

ALLEGATO B



# Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Colleggo alla legge di smbilità regionale 2017" - articolo 54 (Disposizioni in materia di triccazione dei focali destinati a sale da gioco e degli restrizi Circolare 20 gennaio 2015. n. 1 esplicativa del Capo I della Legge regionale 31 dicembre 2012. n. 55 DGR 19 novembre 2013. n. 2045 guida ed indicadoni operative) "Lines guida per l'emogenea redesiene delle camenzioni [...]" (circolari, regolamenti, l alle stesse assimilar Legge regionale 31 discendre 2012, n.55 "Procedure urbanisticle scriptificate di sportello unico per le antività prodettive e disposizioni in materia di urbanistica, di odifficia residenziale pubblica, di mobilità di nuleggio con conducente, di commercio fillerante" cappa I Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Intervent a favore del territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e filamentaria alla provincia di Belharo in attuacione dell'articolo 15 dello Statato del Venco", articolo 3. REGIONE A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA RECUBBLICA 7 settembre 2016, n. 160 (explanento per la screptificazione ed Il robotino della disceptima sino sperale unico per la attività produtiva, ai semi dell'artisolo 38, comma 3, del decrato-legge 25 giugno 2008, n. 112, conventito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) Regolamento recante la disciplina dell'annolizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempinenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle procole e medie imprese e sigli impaini non soggetti ad annotizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 22 dei decreto-legge 9 febbrato 2012, n. 5, conventino, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 3.5. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 A.2 Edilizia non residenziale

| Pelberazione dell'energia eletrica "Modifiche alla legge regionale 8 hagio 2009, a. 14 Tracevento regionale indicazione dell'energia eletrica "Modifiche alla legge regionale 8 hagio 2009, a. 14 Tracevento regionale indicazione dell'energia ese e dei stitu son idonei all'installazione dell'edilizia (econòmici con media indica al sontegno del settore edilizio e per favorire dell'edilizia (econòmici con media indica al sena del settore edilizio e per favorire (tralizzo dell'edilizza (econòmici con media indica al sena sessentibile e modifiche alla legge regionale 12 lugio 2007, n. 16 in DGR 03 aposto 2011, n. 1279 | nateria di barrice architettoniche "e successive modificazioni, alla legge - "Logge Regionale Si luglio 2011. n. 13. ART.10 "Disposizioni in nateria di regionale 23 aprile 2004. n. 11. Neuron per il governo del territorio e in saterizzazione di impiani solari fistovoltais?"  TRES STATESTATO "Disposizioni in nateria di recegnisticati in materia di preseggio e successive modificazioni e deposizioni in materia DRR 15 maggio 2012. n. 827 | "Articelo 10, Legge Regionale 8 lugito 2011, n. 13, "Disposizioni in materia<br>di autorizzazione di impienti volta fostvoltarie," Indirezzioni operative,<br>schemi di condilissire. Medifica ed intereszione DGR n. 1270/2011.  | DGR 05 gluppo 2012; n. 1050 |
|--|---|---|-----------------------------|
| Legge regionale (8 bugilo 2011 n. L3  **Modifiche alla begge regionale 8 bugilo 2009, n. 14 Thierveno segionale habricolamone delle mee e dei  **noetgen ode setture edilizio e per favorire Unilizzo dell'edilizia forosolatario con moduli ubecuti a  sossenibile e modifiche alla legge regionale 12 bugilo 2007, n. 16 in INGR 03 aposto 2011, n. L220   | materia di barricce architettoniche e successive modificazioni, alla begge ["Legge Regionale 8 luglio 201<br>regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Neurone per il governo del territorio e in autorizzazione di impianti solar<br>materia di paesaggio e successive modificazioni e degossizioni in materia [BGR 15 maggio 2012, n. 827.   | di autorizzazioni di impianti solari e fetovoltaici" - artifecho 10 "Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, "Disposizioni in n<br>Legge regionale de efetorable 1991, n. 34 "disposizioni di autorizzazione di impianti solari fotovoltaizioni regi-<br>Nomene in mancia di anne concernenti lince e inmianti efetteti citta i chemi di modalizzio. Medifica di imperazione 1618 n. 1370/2011 | 150.000 volf                |
| DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuatione della disentra 2001/77/CE selativa alla promozione dell'energia elettrica pendetta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)   |   |   |                             |

Neme in materia di opere concernenti lince e impianti elettrici sino a 150,000 volt" Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5

Norme in materio di produzione di coergia da impianti alimentati a biomasse e biogas o da altre fonti rimavabili"

costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di emegia da biumassa e biogas da produzioni agricote, forestali e nonteciniche, entro i limiti di cui all comma 14, fettere a) est e) dell'articolo 269 del D. Igs. n. 152/2006 e DGR 19 maggio 2009, n. 1391

"D. Igs. 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12. D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009. Disposizioni procedurali per il cilascio dell'autorizzazione alla

Impiunti solari fotovoltaici che hamo conseguito il tanlo abilizativo estro il 25 maro 2012. Procedum pei il nikosio chella ustessatore concentre la Classificazione di terrezo abtaudonato da altenzo cinque anni in applicazione dell'art. 65 dei docento legge 24 gamano 2012, n. 1, comercinio in legge com modificazioni dalla legge 24 marro 2012, n. 27, dell'articolo 10 del decreso legolistico 3 marro 2011, n. 28, e dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 460.

by existing Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 fetherato 2017. Pano energetico regionale - Fensi simavalstii, rispannio efficienza energetica (PERFER)

| STATO   | REGIONE (leggi regionali)   | REGIONE (drodari, regolament, lines guide ed indicationi operative)  |
|---|---|--|
| DECRETO DEL MINISTERIO DELLO SVILLIPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Lace guida per l'anestizazione degli imparta discentata di Scati innovabili).  DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, a. 28 (Altanzione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'anestiza di fronti rimovabili, rocante modifica e successiva abrognizione della direttive 2001/77/CE s   |   |  |
| A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali   | menti generali  |  |
| DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81<br>(Amazone: dell'aricolo 1 della legge 3 aproto 2007, n. 123, in materia di media della salate e<br>della accurezza nei laogiti di lavaroi, in pariscolore aricolo 93, comma 9, kettera a), b) e c) e 90  | Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54<br>"Preventione, igiene e sicurezza nel laoghi di lavono" |  |
| DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, at 322.  [Nonte sol Statem as adultion training to stall recognizatione dell'Istiano suzionale all Romere sol Statem as adultion training to stall recognizatione dell'Istiano suzionale all'article statistica, at somi dell'art. 3 della legge 23 agonto 1988, n. 400) an particolare l'articolo 7 (citrea l'obbligo di formire dai statistici sui perinessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'artività edilosa delle publiche amministrazioni intra. 7 DPR n. 380/2001, il cari fineramento è auto stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Comigino del Ministri 31 marzo 2011. —"Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011. |   |  |
| B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI I<br>OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA  | DALLA LEGISLAZIONE URBANISTIC   | REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA |
| B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini  | fabbricati e dai confini  |  |

| DECRETO INTERMINISTERIALE 2 marile 1968 n. 1444  | Leene regionale 16 marzo 2015, n. 4  |  |
|--|--|--|
| (Limiti inderogabili di densità edilizia, di distanza fra i fabbricati e nappetti "Modifiche di leggi regionali e dispusizioni in materia di governo del massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenzali e prodettari e spazi pubblici con certorio e di "arrico alla reconoria di survivio collettive, al ventre pubblico o a parcheggi, da coservare ai fini - arricola 8. "Calegate dei movi strementi urbanistici o della revisione di quelli esistenti. a L'egge regionale 30 dicembre 2016, n. 30  "Calegate alla legge n. 765 del 1967).  L'edlegate di la legge de survivio di di legge n. 765 del 1967).  "Comma sociali e quelli esistenti di la legge n. 765 del 1967). | "Modifiche di leggi regisonal e disposizioni in materia di governo del retrinorio e di aree naturali protette regionali" articolo a articolo 6. Modifica di Protecto regionali del Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stubilità 2017 - Articolo 64 Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 8, edili legge egisone 8 tuglio 2009, n. 14. |  |
| CODICE CIVILE<br>in particulare articols 873, 905, 906 e 907   |  |  |
|  | Legge regionale 6 aprile 1999, n.12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi"   |  |
|  | Legge regionale 30 luglio 1996, n.21  "Yanove modalis fo calcolo delle volumetrie editarie, dei rapporti di organica delle distanza ilinitaziamene ai cast di atamenini degli apessori dei tamponamenti perinstrali e orizzontali, per il pereggioranio di maggiori livelli di colbentazione terme accatica o di   |  |
| DECRETO MINISTERIALE 14 generale 2008 (Approvazione delle move norme tecniche per le costruzioni), in punicolare pungrulo 8.4.1.   |  |  |
| LEGGE 17 agesto 1942, n. 1150  |  |  |



ALLEGATO B



| STATO  | REGIONE<br>Orgali regionalii  | REGIONE<br>(circolori, regolument, line guida ed indicadoni operative) |
|--|---|--|
| LEGGE 24 marzo 1989, n.122  Decoscission in rentatia de parchege, peogramma trientale per le arec urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcane norme del testo unico sulla direcipitus della circulazione stratala, approvato con decordo del Presidente della Repolebica 15 giagno 1959, n. 393), in pericolare articolo 9  DECRETO LEGGINI, ATTVO 30 maggio 2008, n. 135  ALAmazione della interitya 2005/3/CE festiviva all'efficienza degli uni finali dell'energia e servizi caraggiole abreggiatione della deteliva 30/76/CE).  |   |  |
| B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)   | ale, degli acquedotti e impianti di depurazione, deg  | ili elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo                  |
|  | Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di poesaggio" - articolo 41   |  |
| B.2.1 Fasce di rispetto stradali   |   |  |
| DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285<br>(Nuovo codice della strata) in particolara anticol 16, 17 e 18   | Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11  "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, commi 1 e 4 ter-  |  |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 spegimento de accusione e di attractore del ranovo codice della strada), in particolare articoli 26, 270 el 80.   |   |  |
| DECRETO INTERMINISTERIALE I aprile 1968, in. 1404 Discusse minine a postection of definishion from the province of court about, di ou affair 19 delts keepen. 765 del 1967)  |   |  |
| DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, in 1444 Crimit inderugbili di dennia datiris, di dibera, di distanza fra i fabbrizati e napporti fizzini inderugbili di dennia datiris, di diberaza, di distanza fra i fabbrizati e napporti massimi tra di spazi destinati agli insedimenti rasidenziali e produnti e spazi pubblici o riservati alte attività collettive, al vende pedelico o a purcheggi, du osservate al fini data formatione della nevisione di quelli esistenti, ai sessi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967, in particolare articolo 9 per distanza minima tra fabbricati in i quali siano interposo strade desinate al turfico veteriare. |   |  |
| B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)   | funicolari terrestri su rotaia)   |  |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 huglo 1980, n. 753<br>(Nuove nomos in materia di polizia, scienezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovio e<br>di altri servizi di trapento) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 66  | Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11  "Conferimento di finazioni e compiti amministrativi alle autonomie beali in attuazione del decreto legislativo 31 marco 1998, n. 112": - articolo 101, comma 1, lefera a |  |
| B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi  |   |  |
| REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327<br>(codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715   |   |  |
| B.2.4 Rispetto cimiteriale   |   |  |
| REGIO DECRETO 27,07,1934 n. 1365<br>(totto unico leggi sanfarme), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28<br>della legge 1 agono 2002, n. 166  | Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di panaggio" - articolo 41, commi Le 4 bis   |  |
| DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mottuaria), in particolare atticolo 57   |   |  |

Comune di S.Giorgio in Bosco Prot. n. 0017164 del 16-12-2020 arrivoCat.6Cl.1

| STATO   | REGIONE  | REGIONE  |
|---|--|--|
|   | (Jeggi regionali)  | (circolari, regolamenti, linee guido ed indicazioni operative)                             |
| B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)  | (pliche)   |  |
| REGIO DECRETO 25 ingino 1904, n. \$23 (Testo unico delle disposizioni di legge intomo alle opere idanilache delle diverse ertegurio) în particolare articolo 96, comma prinoi, intera fi  | Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11  Norme per il governo dei territorio e in materia di possaggio" - arritorio Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30  Collegato alla legge di stabilità 2017 - Arricolo 68 "Norme semplificative per la realizzazione delli terreventi di scurezza idendesa".  Legge regionale 8 laglio 2009, n. 14  Intervento regionale a sostembile e modifiche alla legge regionale 12 lugito 2007, n. 16 in materia di burciose architecte alla legge regionale 12 lugito 2007, n. 16 in materia di burciose architecturiche "arricolos 3 quater | DGR 6 vettembre 2009, m. 2948<br>Indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici |
| B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia de  | di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)   | isumo umano)   |
| DECKETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152<br>(Nome in materia ambientale), in particoline articoli 94, 134 c 163   | Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17  Disposizioni in materia di risorse idriche"   |  |
| B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori   |  |  |
| DELIBERA DEL COMTATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febrasia 1977 (Colieri, meteodogia e nume netretiche generali di cui all'an. 2, lettere b), d) ad e), della L. 10 meggio 1976, n. 319, recante netrer per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allognio 4          |  |  |
| B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici  | ed elettromagnetici  |  |
| LEGGE 22 febbraio 2001. n. 36  Legge quadro sulla posocione dalle esposizioni a campi eletrici, magnetici ed  eletrementeriti;  | Legge regionale 30 giogno 1993, n. 27  *Prevenzione dei danni derivanti dai campi eletroomagnetici generati da eletrocheri"  |  |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLAO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003.<br>Finanziane dei limiti di enprazione, dei valori di attenzione e degli obietivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposiziona ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di ene (50 Hz) generati dagli elettrodenti.                    |  |  |
| DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBRENTE (10 sortembre 1998, n.381<br>Segolamento recante norme, per la determinatione dei tetti di radiofrequenza<br>comparbiti con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM<br>381.95 rediite da Manistero dell'Ambrente)   |  |  |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 lugio 2003<br>Fissazione dei inniti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obietivi di qualità<br>per la protezione dei limiti di esposizione delle esposizioni a campi eletrici, magnetici ed<br>elettremanencia giorienti a frequenze comprese in 2010 Mez. 200 CH20. |  |  |
| DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL<br>TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008<br>Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di risputto<br>degli elemodatti   |  |  |
| DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257  Attrazione della direttva 2004/40/CE sulle preserzioni minime di sicurezza e di salute minime all'esposizione del lavoratori ai rischi derivatti dagli agenti fischi cumpi dettoringiscicci)   |  |  |


DGR nr. 1896 del 22 novembre 2017

| REGIONE (chrolari, regolament, linee guida ed indicadoni operative) |  |  |  |  |   |  |                      |  |   |  |                      |   |  |   |   |   |  |
|---|--|--|--|--|---|--|----------------------|--|---|--|----------------------|---|--|---|---|---|--|
| REGIONE deggi regionali)  |  | 9 9 3 2 2 + 2 2  | 45   |  |   |  |                      |  |   |  |                      |   |  |   | te rilevante  |   |  |
| STATO   | B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti | DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984  Overne di sionezza antinocalio per il trespoto, la distiluzione, fincumilo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0.85 (A decreme dalla data di entrata in vigne cioci 4.11.2008), das DDM-Stall-Euca, del 160/2008 e del 1704/2008 sano abtogate la esguenti parti- le prescritorei di ciu illa parte prima e quatti, per quanto incrente agli implanti di traspoto, si sensi del DM-Stall-Euca, del 1704/2008, la Socione 1 (Disposizioni giorentali, al Sectione 3 (Condobte con pressione massima di ocercizio anti apprinte a 5 turi, la Sectione 4 (Irrajurii di riduzione della pressione massima di ocercizio anti apprinte a 5 turi, la Sectione 4 (Irrajurii di riduzione della pressione in also di protezione e «Camisolo di protezione» ai sensi del DM-Svil Econ, del 160/4/2008. | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008<br>(Regola tecnica per la progetazione, costrutione, collando, sentrizio e sovregiantra delle<br>opere e dei siatoni di distribuzione e di linco dirette del gas naturado con densità non<br>superiore a 0,3). | DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008<br>(Regola stemica per la progettazione, costrutione, collando, esercizio e sorvegitanza delle<br>opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superione a 0.8) | B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo | RECIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327<br>(codice della navigazione), in particolae articolo 35 | B.3 Servitù militari | DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codisc dell'ordinamento militare), in particoline il Libro II. Titolo VI., articolo 320 e ss. (Limitazioni a bent e attività altrui nell'interesse della diffesa). | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90<br>(Testo unico delle diapoisizioni regolamentari in miseria di ordinamento militare, a<br>norma dell'aricolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI<br>(Limitadoria boni e attività altroi nell'imperesse della difica) | DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006<br>(Applicazione della parte acronaurica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9<br>maggio 2005, n. 90, e successive modificazioni,) | B.4 Accessi stradali | DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Naovo codice della strada) in particolare articolo 22 | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di escuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare anticoli 44, 45 e 46 | DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001<br>(Norme funzionali e gounetriche per la costruzione delle strade) | B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante | DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334  (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al costrollo dei periodi di incidenti rilevanti comossi con determinate sostatase periodose). | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) |

Comune di S.Giorgio in Bosco Prot. n. 0017164 del 16-12-2020 arrivoCat.6Cl.1

| STATO  | REGIONE (Jeggi regionali)  | REGIONE (circolari, regolament, linee guida ed indicazioni operative) |
|--|--|---|
| B.6 Siti contaminati   |  |   |
| DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152<br>(Nomme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti<br>confamminali.  |  |   |
| DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recente critera, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonilica e il ripristino ambientale dei sili riquinati, ai secoi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1993.n., 22, esaccessive modalificazioni e integrazioni)  |  |   |
| C. VINCOLI E TUTELE  |  |   |
| C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  | stico, storico, archeologico o etnoantropologico)  |   |
| DECRETO LEGISLATIVO 22 gennalo 2004, n. 42<br>(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio<br>2002, n. 137) in particolare Faste II, Tisolo I, Capo I.   |  |   |
| C.2 Beni paesaggistici   |  |   |
| DECRETO LEGISI ATTVO 22 gennaio 2004, n. 42<br>(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio<br>2002, n. 137) in particolare Parte III  | Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il gavemo del territorio e in materia di paesaggio" - titolo Vbis  |   |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recarte procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di fieve errità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lps 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i Codice dei beni culturali e del paesaggio) <sup>1</sup>   |  |   |
| <sup>1</sup> Nells Grazetts Ufficiale n. 68 del 22 merzo 2017 è state pubblicaso il doctro del Presidente della Repubblica 13 febbusia 2017, n. 31 "Bagelomono recurse individuazione degli interventi eraliasi dell'interdizzazione paranggistica o adortenti a presidente altra paranggistica o adortenti a annopilicanii" ele abruga 31 doctro del Presidente della Regubblica 9 liglia 2010, n. 129, che discipliana gli interventi di lieve cuttili suggisti a presidente soloribilizza di annorizzazione prostaggistica. |  |   |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre<br>2005<br>(Individuazione della decumentazione necessaria alla verifica della compatibilità<br>paesaggistica degli interventi propost, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22<br>nessonio 2004, a 22 o s.m.i. Codos dei boni contunti e del resensazioni  |  |   |
| DRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febrenio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tocniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del IL gennio 2008)   |  |   |
| C.3 Vincolo idrogeologico  |  |   |
| REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, a.3267 (Rioedinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)  | Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52  "Legge regionale le detembre 1978, n. 58  Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58  "Provvedimento generale di rifinazziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'issessamento del bilancio di previsione per l'anno finamizzio 1994"—articolo 20 |   |
| REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Agrewazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montant.)  |  |   |
|  |  |   |

ALLEGATO B



| confi                |  |  |
|----------------------|--|--|
| o Sec                |  |  |
| arti Prima           |  |  |
| lace Pa              |  |  |
| in particolare Parti |  |  |
| talo) im             |  |  |
| umbientale)          |  |  |
| ne in materia an     |  |  |
| ne in n              |  |  |

NORMATIVA TECNICA

Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4
"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

DECRECTO DEL MINISTERO DELLA SANITA 5 ingina 1975.
(Modificazioni alle isruzioni ministeriali 20 giugos 1876, relativamente all'abezza
minima dei ai requisiti igienico-assaniari principali dei focali di abitaziono, come
modificato del Decreto del Ministreo della Sentia 9 giugno 1999 (Modificazioni in
maneria dell'altezza minima e dei respositi igenico-assania principali dei focali di abitazione) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265

Testo unico delle leggi santurie), in particolare articoli 218 e 344

Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Provencione, igiene e sicurezza nei hoghi di laveno"

Comune di S.Giorgio in Bosco Prot. n. 0017164 del 16-12-2020 arrivoCat.6Cl.1

| STATO  | REGIONE<br>(text) regionali)  | REGIONE circulation of infection occurred   |
|--|---|---|
| DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Antuatione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di anchi della salune e della sicurezza nei luoghi di lavono), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII.   |   |   |
| D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica  |   |   |
| ORDNANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marro 2003 n. 2074  2074  (Prins chemeni in musicio di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecriche per le contrattori in zona sismica) in particolare Allegano! (Criteri per l'indriduazione delle some sismicale individuazione, formazione e aggiocriminento degli edendri nelle medesine zone) Allegano A (chissificazione sismical del comuni infiniti receptiv con DEL IRREA DELLA GIUNTA REGIONALLE 31 lagio 2003, p. 1435 (Prins dispersicione) di struzzione dell'ordinanza del PCM n. 2374/2003 resente Prinsi elementi in materia di criteri giorenti per la classificazione sismica dell'arrentorio particolore e di roccinazione in sono sismica dell'arrentorio nativate e di roccinazione in sono sismica dell'arrentorio nativate e di roccinazione presentatione in zono sismica dell'arrentorio nativate e di roccinazione in sono sismica dell'arrentorio nativate e di roccinazione presentatione dell'arrentorio nativate e di roccinazione in zono sismica dell'arrentorio nativate e di roccinazione presentatione dell'arrentorio nativate e di roccinazione sismica dell'arrentorio nativate e di roccinazione presentatione dell'arrentorio nativate dell' |   |   |
| DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennado 2008 (Agrovazione delle move norme recinide per le costructori)  | Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27  "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le contrazioni in aone chasulfante siamicho".   |   |
| CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INVRASTRUTTURE 2 febenio 2009, a.617 (Istration) per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 permaio 2008)   |   | Deliberarione della Gianta Regionale a. 1572 del 03 settembre 2013  "Definizione di una mentodologia scortin e spetimentale per l'intalisi sismica locale a suppreto della piunificazione. Linee Guida Regionali per la mierasonazione sismica. (D.GR. 71/2008, D.GR. 2877/2008 e. D.Lgs. ACAZORò e abrogazione D.G.R. n. 3300/018. |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Tetto unto delle disposizioni del giudno della disposizioni del giudno della disposizioni di scopizioni d |   |   |
| Acceptated in control for the control of the control of the control of Acceptated in control of the control of  |   |   |
| D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica   | e precompresso ed a struttura metallica   |   |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in maneria edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II. Capo II (articoli da 64 a 76)  | Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costumoni in zone classificate simiche" - articolo 66   |   |
| D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico  | miche negli edifici privati pubblici e privati aperti   | al pubblico   |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380  Gento umos delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III   |   |   |
| LEGGES febbruin 1992, n. 164 (Legge-quatio per Tassesberan, Entegrazione sociale e i diritti delle persone<br>handisappino in particolno uticolto 24.  |   |   |
| LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 Chepstaloni per la formazione del bilancio annuale e plurientale dello Suno - legge<br>finanziario 1990, in particolare atticolo 22, commo 20, secondo periodo   |   |   |
| DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prostriorii territiri ne necessiva a garantie faccessibiliti, Indumbilià e la vinindità degli edifer, privati e di oditizia residentale pubblica, ai fini del supramento e dell'eliminazione delle baniere architettoniche)   | Legge regionale 12 luglio 2007, n.16  Disposizioni generali in materia di eliminazione delle buriore architecturide — Cape III, articoli 6,7 6  Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14  Tancevento regionale a susteggio del sottore adilizio e per favorire funificacio dellegitiza socienzable e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architecturalche", architel 11 e 11 luis |   |





pag. 11 di 16

DGR nr. 1896 del 22 novembre 2017

Comune di S.Giorgio in Bosco Prot. n. 0017164 del 16-12-2020 arrivoCat.6Cl.1

(circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) REGIONE REGIONE (leggi regionali) (Approvazione della regola stenica di prevendione incendi per i vani degli impianti di sollecamente ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevendone incendi).

DECRETO LEGISLATIVO 9 uppite 2006, 3n. 81

Admazione dell'articole 1 defla legge 3 appsio 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nel hoghi di lavono). Regolamento recurtie morme per l'attractione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla esta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) procedurent di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Previdente della Repubblica I<sup>2</sup> agosto 2011, n. 151). (Linee guide per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove sinno prosenti persone disabili) (Regolamento concerneme l'afmantone dell'articolo Hquaterdecies, comma 13, lettera ai della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di (Norme in materia ambientale), in particolare Parie quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di rishazione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e mitvità) e Titolo II (Impianti termici civili). (Riassento delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigiti del funco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILLPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di (Regolamento recamé semplificazione della disciplina dei procedimenti refativi alla provenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, a. 78, comvertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). delle istanze concernenti prevenzione iscendi per la progettazione, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luggo 1996, n. 503 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA I agosto 2011, n. 151 edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO I marzo 2002, a 4 costruzione e l'eseccizio di edifici do locali destinuti ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2402 DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola nemica di provenzione incesti per la 1 D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antinernali per gli odifici di come assurante DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO I marco 1998 DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 zzoni relative alle modalità di presentazione DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 D.5 Sicurezza degli impianti STATO



pag. 12 di 16

| _ | _ |
|---|---|
|   | = |
|   | = |
|   | _ |
|   | = |
| _ | _ |
| = | = |
| _ | = |
| _ | = |
| _ | _ |
| _ | = |
| _ | _ |
| _ | _ |
|   | _ |
| = | = |
| _ | _ |
| _ | _ |
|   | _ |
|   | _ |

| STATO   | REGIONE<br>densi regionali)   | REGIONE Greening of infection country)   |
|---|---|--|
| DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marco 2013  (Egia a principi del distributo di servi dell'articolo 15, coreni 7 e 8, del decreto- legge 29 dicembre 2011, n. 217, cauvention, con modificazioni, dalla legge 24 telebraio 2012, a, 4, concernente Talegaamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle arritture ricettive turistico-alberghiere con oltre verticinque posti leno, esisterni alla dara di remata in vigore del decreto del Ministro dell'interno è parite 1994, che non abbiano completato l'abegnamento alle suddette disposizioni di prevenzione incenti). |   |  |
| D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto  |   |  |
| DECRETO LEGISLATIVO 9 upetle 2008, n. 81<br>(Amuzione dell'articolo 1 della logge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della<br>salute e della sicurezza nel hosgiti di tavono in particolare articolo 256   | Legge regionale 8 lugito 2009, n. 14  "Intervento regionale a sostegato del settore solitizio e per favorire l'unitzzo dell'editzia sostenible e modifiche alla legge regionale 12 lugito 2007, n. 16 in materia di farmirer architetoniche - artistoto 2 ter-  |  |
| DECRETYO LEGISLATIVO 25 lugilo 2006, n. 257<br>(Amazione della direttva 2002/UNCE relativa alla protezione dei Iavoratori dai rischi<br>derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)   |   | Deliberationse della Calurin Rogionale a, 265 del 15 marzo 2011 "Sorveglianza sulle attività Invorative con esposizione all'amianno (titolo 1X) capo III del D.Lgs. 81-08). Approvazione lance interpotative regionali." |
| D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici   |   |  |
| DECRETO LEGISLATIVO 19 agusto 2005, a. 192 (Attuazione della direttiva 2003/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)  | Legge regionale 8 lugilio 2009, n. 14  "Intervento regionale a sostenipa del settore edilizio e per favorire l'intervento regionale a sostenible e modifiche alla legge regionale 12 lugilio 2007, n. 16 in materis di Bursicu architectuiche" – articolo 13  Legge regionale 30 lugio 1996, n.21  "Nuove modalilia ali calcolo delle volumente edilizio, dei rapporti di "Nuove modalilia ali calcolo delle volumente edilizio, dei rapporti di "Nuove producti del altezzo e delle distance liminatamente ai cesi di ammento degli spessori dei tampemantetti perimetrali e orizzontali, per il prosegimento di maggiori livelli di colbentazione termo acustica o di |  |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 Regishimento di amerinor dell'articolo 4, contino 1, lenter a) e b), del decreto Regishire 19 agosto 2005, n. 152, concernente attourione della directiva 2002591/CE sal rendimento compgisco in edificia).  |   |  |
| DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILLIPPO ECONOMICO 26 giugno 2009  (Linez gaida nazionali per la centificazione energetica degli olifici)  |   |  |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPU(BBLICA 26 agosto 1993, a. 412. [Regolamento recambe normo per la progratarione, l'installacione, l'esercizio e la mannetacione degli impiani famicia degli edifici ai fini del contramionio dei consomi di energia, in attazione deflart 4, comma 4, della legge 9 genanio 1991, n. 10s, in quamo compatibile con la DAL. n. 156/2008 (cost panto 3.2, della inchesima DAL).  |   |  |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (regalamento resume definizione dei celle general in materia di sociatorio, conduzione controllo, manutenzione e isperiore degli impiati termo; per la elimitzazzone invernale ed estiva degli odifici e per la preparazione del l'acqua calda per usi apieme; apanimi, a norma dell'articolo 4, comma 1, festere a) e c), del decero legislativo 19 appais 2005, n. 102).  |   |  |
| D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici  |   |  |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI I marro 1991<br>Canti di esossitore al tumore negli ambienti altitato e nell'ambiente esterno)  |   |  |

DGR nr. 1896 del 22 novembre 2017

|  | REGIONE  | REGIONE  |
|--|--|--|
|  | (leggi regionali)  | (circolari, regolamenti, lince guida ed indicazioni operative)   |
| Legac quadro sull'impainemente acestico)  Legac quadro sull'impainemente acestico)  Le gac quadro sull'impainemente acestico)  Co   | Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21  Legge regionale di inquiramento acustico"  Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21  Cogrettura, delle alacze e delle distanze limitoramente ai casi di anneano degli spessori dei tamporamenti perimettali e retizoritali, per il perseguimento di maggiori livelli di colobatazione termio di maggiori livelli di colobatazione termio acustica o di |  |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle expecti sinno)  |  |  |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1997 (Determinazione dei remanditi acustici necalvi deeli cifici)   |  |  |
| DECRETO DEL PRENDENTE DELLA REPUBBLICA JO omobre 2011, n. 227 (Regolimento per la semplificazione di alempimenti amministrativi in materia ambientale gavanti alle imprese, a norma dell'articolo 40, comma 4-quairi, del docreto-leggo 33 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificacioni, dalla legge 30 lugito 2010, n. 1. 122,) in particolare l'art, 4. |  |  |
| D.10 Produzione di materiali da scavo  |  |  |
| DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposazioni imparti per il rilincio dell'economini convertito con modificazioni dalla Ni legge 9 agosto 2013, n. 98,, in particolam articoli art. 41 e 41-bis  | Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 Norme per la disciplina delfattività di çava   | DECRETO del Dirigente Della Divezione Agroambiente n. 143 del 94 dicembre 2013 Modifiche e integrazioni al deveteo del Dirigento regionale della Direzione Modifiche e integrazioni al deveteo del Dirigento regionale della Direzione magnismanenti fendiari, con asposto e utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2°, a seguito dell'entatta in vigno della Legge di convenione 9 agosto 2013, n. 98 direstatoni urrenti per il risocio dell'entonnal. |
| DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N, 152 [Name in materia ambientale, in particolate articolf 186-bis, comma 2-bis, 185, comma 1 tenera e3, 186, 276, comma 2 being 25, comma  |  |  |
| DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBRENTE E DELLA TUTELA DEL<br>TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, a. 161<br>(Regolumento recante la disciplina dell'abilizzazione della torre e rocce da segno)  |  |  |
| D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)  | domestici)   |  |
| DECRETO LEGISLATIVO 3 agribe 2006, al. 152<br>(Norme in materia ambientale), in partierdure Parte terra, Sezione II (Tutela delle acque<br>dall'inquiammento)  |  | DGR 13 glugos 2817, n. 854 Contaminazione PP-PS: indicazioni per l'isqua di abbeventa nelle prostazione amballe per l'attitzzo di psazi privati da parte delle azionide di prostazione e produzione di almonti per il constanto unimin.  |
| D.12 Prevenzione inquinamento luminoso   |  |  |
| <b>国务</b> ·克勒  | Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17  "Nance nome per el contracimento dell'inquinamento haminoso, il rispernito energosico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori attronomici"   |  |

| _ |    | -   |    |   |
|---|----|-----|----|---|
| 鴩 | 7  | š   | ц  | ľ |
| В | 뉙  | , a | ۲, |   |
| S | ř  | ٠.  | M  |   |
| ш | T. | P.  |    |   |



|                                   |   | (leggi regionali)  | (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni opentive)   |
|-----------------------------------|---|--|---|
| H                                 | REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI  | CCIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI   | O IMPIANTI  |
| Ξ                                 | Strutture commerciali   |  |   |
|                                   |   | Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale acila Regione del "Indinizzi per lo sviluppo del sistema commerciale." Veneto"                 | Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1<br>"Indirizzi per le svihappe del sistema commerciale"   |
| E.2                               | Strutture ricettive   |  |   |
|                                   |   | Legge regionals 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostembilità del tarismo veneto"   | DGR 22 marzo 2017, n. 343. "Medificazione od integrazione della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Regulstiti di classificazione degli albergal. Derega per le superfici amminime in edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del 21/02/2017.  |
| E.3                               | Strutture per l'agriturismo   |  |   |
|                                   |   | Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Descriptina delle attività turistiche consesse al settore primario"   |   |
|                                   |   | Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 96  "Doctplin del'agritusismo" in particolare articolo 5  Legge regionale 10 agosta 2012, n.28  Disciplina delle attività turestiche connesse al settore primario - Capo I, articoli da 16 s 18 | DGR 65 agesto 2014, n. 1483  "Disciplina delle atrività meritiche comesses al settore primario. Disposizioni operative e precodentali per la svelgimento dell'atrività di agrinarismo. Definenzione N. 102,CR 401 15 luglio. 2014, Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 28 e legge segionale 24 dicembre 2013, n. 28.   |
| E.4                               | E.4 Impianti di distribuzione del carburante  |  |   |
|                                   |   | Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme: per la razionalizzazione e l'annuodernamento della rete distributiva di carbaranti"   | DGR n. 497/2008  Verkeri e directive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delicetive per l'individuazione, da parte deli conserve investitati delicitiva e solate quali prossono essere investitati descributorio di recheranti (an. 4, comma 2, len. a). Li. 230 essente di distributorio di recheranti (an. 4, comma 2, len. a). Li. 230 essente di supinati di distributorio di confermiti". |
| E.5                               | Sale cinematografiche   |  |   |
|                                   |   | Legge regionale 9 edrobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la focalizzazione delle sale cinematografiche nel veneto".  |   |
| E.6                               | Scuole e servizi educativi  |  |   |
| DEC<br>(Norm<br>funzis<br>ediliza | DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI I8 dicembre 1975  Nome tenube aggornate refative all'edibin scolastica, ivi conpress gli indei di Intrasonalità distattata, adilizia ad arbanistica, da osservanti nella esserzione di opere di edibina scolastica. | Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "desciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alia prima<br>infanzia: asii nido e servizi imporativi"   |   |
| 18 G                              | CHCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3139<br>(Criteri di valuazione e collimio dei requissi acusici negli cofini scolasici)  |  |   |

Comune di S.Giorgio in Bosco Prot. n. 0017164 del 16-12-2020 arrivoCat.6Cl.1





ALLEGATO B





| STATO  | REGIONE (degal regionals)  | REGIONE (circolarit, regelement), linee guide ed indicadoni operative)   |
|--|--|--|
| E.11 Strutture Sanitarie   |  |  |
| DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502  DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502  Stordino della disciplina in materia santituta in norma dell'articolo 1 della legge 23 "Autorizzazione e necreditamento delle strutture santitatie, socio-sanitarie accordi contrattuali) e l'Articolos-ter (Autorizzazione di strutture e accordi contrattuali) e l'Articolos-ter (Autorizzazione di strutture e accordi contrattuali) e l'Articolos-ter (Autorizzazione di strutture e all'articolos-ter (Autorizzazione di strutture e accordi contrattuali). | onade 16 agosto 2002, n. 22<br>zione e necreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie         | DGR 16 geonado 2007, n. 34  L.R. 10 agresso 2007, n. 23 * Autorizzazione e accreditamento delle struture suritaria, socio samirarie a sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standant, degli indicatori di attività e di risultata, degli onesti per l'accreditamento e della tempissica di applicazione, per le struture sociosamitarie e sociali. |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997:<br>(Approvazione dell'into di inforza e concluiamento) alla Regioni e Province autonomo<br>(Approvazione dell'into di inforza e concluiamento) alla Regioni e Province autonomo<br>(Approvazione delle utività sanitarie di perte delle stretturo pubblishe e private)<br>per l'esorcizio delle utività sanitarie da perte delle stretturo pubblishe e private)   | 9.69   |  |
| E.12 Strutture veterinarie   |  |  |
|  | Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60  "Totela degli animali d'affecione e prevenzione del randagismo" |  |

### NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Gli elaborati grafici che corredano le domande di *permesso di costruire ovvero le SCIA*, *CILA e C.I.L.* devono comprendere una planimetria della località (estratto catastale in scala 1:2000) aggiornata alla data di presentazione del progetto, che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intenda eseguire l'opera o collocare il manufatto progettato.

Devono contenere, altresì, l'estratto del Piano degli Interventi e l'estratto del P.A.T. (fragilità, vincoli e trasformabilità), secondo la disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale, nonchè le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame.

Ogni tavola dovrà avere un frontespizio di formato UNI A4 in cui siano riportati chiaramente leggibili .

- il titolo della tavola;
- la numerazione progressiva ;
- la scala del disegno;
- la data di stesura ,aggiornata per le varianti;
- il nome del proprietario;
- il titolo dell'intervento;
- la firma, il domicilio, il timbro del progettista.

I progetti devono inoltre contenere:

### A - per le nuove costruzioni, anche prefabbricate:

- a) relazione sommaria e relazione sulle caratteristiche tecniche progettuali;
- b) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, in data non anteriore ai 6 mesi;
- c) estratto di mappa, della medesima scala, con inserto in rosso il manufatto di progetto;
- d) planimetria, in scala1:500, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deva sorgere l'edificio completo di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto; devono essere altresì riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto;
- e) planimetri in scala 1:200, della sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli alle pavimentazioni ed alla recinzione; per quest'ultima sono in oltre richieste sezione e prospetto tipo, in scala 1:50 con indicazione dei materiali impiegati e sezione quotata, in scala 1:50, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
- f) tutte le piante dei vari piani quando non siano identiche tra loro (nel caso di edifici costruiti da ripetizioni tipologiche o da complessi edilizi di notevole estensione, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200, corredata da piante delle singole cellule, o comunque in scala non inferiore a 1:100, quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali, la superficie del calpestio, il volume, la superficie finestrata complessiva e quella apribile, il rapporto tra la superficie vetrata e quella di pavimento, con particolare riferimento ai capannoni

- industriali, laboratori artigianali, magazzino, depositi, ecc., per i quali deve essere indicata anche la specifica attività;
- g) pianta, in scala 1:100, delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (camini , torrette, vani scala , sovrastrutture varie, ecc.) (o 1:200 se piante in questa scala ) con indicazione dello schema della rete fognaria ;
- h) tutti i prospetti esterni in scala 1:100 (o 1:200 se piante in questa scala), con l'indicazione dei volumi tecnici dei colori e dei materiali, qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti dovranno comprendere almeno una sezione verticale quotata, in scala 1:100, con indicata la quota di riferimento per le altezze;
- i) almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 (o 1:200 ) se piante in questa scala con indicata la quota di riferimento per le altezze ;
- i dati metrici relativi alla superficie fondiaria, alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione, le superfici di ogni uso utile, tutti gli indici, compresi quelli relativi ad eventuali preesistenze sul lotto, sono calcolati secondo le modalità previste dallo strumento urbanistico in vigore;
- m) copia dell'atto notarile di proprietà con allegato estratto autentico di mappa o di tipo di frazionamento, rilasciati dall'Ufficio Tecnico Erariale, in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione del progetto;
- n) dichiarazione di consenso di eventuali vincoli edilizio-urbanistici;
- o) documentazione fotografica per gli interventi sugli edifici esistenti e di rilievo delle aree oggetto di modifica qualora ritenuto necessario per una maggiore comprensione ;
- p) dichiarazione per la zona interessata non è soggetta a vincoli militari, idrogeologici, forestali, paesaggistici, di protezione delle bellezze naturali, sulla tutela delle cose di intesse artistico, per l'edificazione in zone sismiche, per zone franose, derivanti dalla presenza di corsi d'acqua, e in caso positivo, presentazione dei relativi nulla osta prescritti, inoltre, prima dell'inizio dei lavori, contestualmente alla presentazione della relativa dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori, dal Proprietario dell'Impresa dovrà essere prodotta la seguente documentazione;
- q) documentazione prescritta da particolari leggi e norme, in particolare la L.S. 10/91 e successive modificazioni e/o integrazioni con le seguenti prescrizioni :
- indicazione delle caratteristiche dell'impianto di riscaldamento e dell'eventuale impianto di raffrescamento estivo :
- indicazione della coibentazione adottata per le pareti e della loro trasmittanza ;
- indicazione dei dati sull'inerzia termica delle pareti (peso a mq .ecc. );
- indicazione della potenzialità termica installata per mc. di volume abitabile (in Kcal .h/mc )ove per volume abitabile si intende il volume intero utile escluse scale , tramezzi, pilastri , vani di porte e finestre ;
- indicazione del salto termico previsto per il progetto dell'impianto di riscaldamento;
- indicazione degli apparecchi di regolazione automatica e latri previsti per diminuire il consumo di combustibile (in caso di impianti che non permettono l'installazione di tali apparecchi , ciò dovrà essere esplicitato )
- r) indicazione della natura del terreno, del tipo di fondazioni qualora sia prescritto da norme o leggi vigenti , dei risultati di accertamento geologici ;
- s) eventuale nulla osta per le licenze in deroga (art.3 legge 1357 del 21.12.1955);
- t) autorizzazioni delle competenti autorità (Genio Civile, Intendenza di Finanza, Consorzi di Bonifica);
- u) la documentazione richiesta dalla Legge 13/89 (superamento barriere architettoniche);

### B. –Per gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ristrutturazioni, ed i restauri:

- le stesse prescrizioni del punto precedente (A), prodotte sia per lo statuto attuale che per la definitiva sistemazione ; è necessaria inoltre la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto sugli stessi grafici , segnalando con colori diversi indelebili le indicazioni dei manufatti da demolire ( giallo ) e da costruire ( rosso ). Può essere richiesta la scala 1:50.

Per interventi su edifici : in zone "A" e / o inseriti in zone soggetta a P. di R. e / o classificati ai sensi dell'art.10 L.R. 24/85 , art.28 L.R. 61/85 e /o vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939 , n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 e / o classificati con grado protezione, oltre a quella di cui al punto A) si prescrive la seguente documentazione :

- relazione contenente tutti gli elementi storici, iconografici comparativi necessari ad identificare lo stato di fatto e gli elementi di riferimento culturale utili per comprendere la prassi di modificazione ed i risultati di progetto;
- esauriente rilievo cronologico e critico dello stato di fatto , con l'indicazione delle eventuali stratificazioni e aggiunte ; il rilievo deve comprendere alzati esterni ed interni , sezioni in sc. 1:100 relative a tutti i piani , anche non abitabili alle coperture , ai volumi tecnici , alla finiture ( pavimenti , infissi , rivestimenti , ecc. ) ;
- repertorio di ogni elemento naturalisticamente , storicamente e artisticamente significativo , relativo allo spazio interno ed esterno , con allegati grafici in scala 1:20;
- esauriente documentazione fotografica a colori ;
- documentazione relativa alle caratteristiche ed alle destinazioni d'uso della costruzione nel tempo , anche con note storico-critiche ;
- progetto di restauro con piante, alzati e sezioni in scala 1:100 e con i necessari dettagli in scala maggiore, con descrizione dei materiali da impiegare;
- schema degli impianti tecnologici e , se necessario ,degli interventi strutturali ;
- ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o di regolamento.

## C- Per le nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e modificazioni di recinzioni :

- a) planimetria catastale in scala 1:2000;
- b) planimetria in scala 1:200 o 1:500, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento;
- c) sezione e prospetto-tipo della recinzione, in scala 1:20;
- d) sezione quotata, in scala 1:50, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
- e) l'indicazione dei materiali impiegati .

### D.- Per le demolizioni di edifici :

- b) planimetria catastale in scala 1:2000;
- c) piante ed almeno una sezione, quotate in scala non inferiore a 1:200 dello stato attuale del fabbricato, con l'indicazione del colore (giallo) indelebile delle parti da demolire;
- d) adeguata documentazione fotografica dell'insieme e dei piccoli particolari .
- **E.- Per gli strumenti urbanistici attuativi del P.R.G. di iniziativa pubblica o privata** , ad esclusione del P.E.E.P. va prodotta tutta la documentazione necessaria desunta da quella di seguito elencata :

- a) cartografia aggiornata dello stato di fatto (rilievo aerofotogrammetrico o planimetria catastale) della zona di intervento e del suo intorno con particolare illustrazione dei servizi tecnologici e sociali esistenti esterni all'area di intervento, ai quali si intende appoggiare l'insediamento progettato, nonché gli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 e n.1497 del 1939 e quelli che abbiano valore di bene ambientale e architettonico, anche se non vincolati e comunque ogni altro eventuale vincolo;
- b) relazione illustrativa contenente, solo per i piani di iniziativa pubblica, le previsioni di massima delle spese occorrenti, dei mezzi per farvi fronte ed i termini per l'attuazione del piano;
- c) planimetria in scala catastale dello stato di fatto con riportato il perimetro dell'area di intervento ed evidenziato il mosaico delle proprietà;
- d) certificato catastale di attuale intestazione e nel caso di consorzio, anche l'atto costruttivo dello stesso:
- e) rilievo completo degli edifici esistenti all'interno del perimetro dell'area di intervento, ad esclusione delle baracche, tettoie e simili, corredato da una eventuale documentazione storica;
- f) planimetria da rilievo topografico con riportate le previsioni di Piano Regolatore Generale, con l'indicazione delle relative superfici e degli indici di fabbricabilità;
- g) estratto, planimetria e normativa del P.R.G., con evidenziata l'area da lottizzare;
- h) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a sei mesi dalla Data di presentazione del progetto;
- rilievo topografico, in scala adeguata, delle zone nella quale si inserisce la lottizzazione esteso alle aree limitrofe per una fascia di almeno ml.50, con l'indicazione del terreno delle strade, del verde arboreo con indicazione della specie dei fabbricati e degli impianti esistenti del tracciato sulle reti tecnologiche con relative servitù, con le relative quote plano-altimetriche riferite ad un caposaldo;
- j) profili e sezioni 1:500 e/o 1:200 dello stato di fatto di cui al punto i);
- m) planimetria di progetto in scala non inferiore a 1:500 con l'indicazione e , secondo la fattispecie di piano :
- delle zone edificabili e delle linee di inviluppo per l'edificazione ;
- delle zone destinate alla ristrutturazione edilizia ed urbanistica ;
- degli ambiti territoriali, dei comparti, delle unità minime di intervento delle zone edificabili;
- delle zone e degli edifici da destinare a demolizione e quelli da destinare ad attività pubbliche o di interesse pubblico ;
- n) progetto planivolumetrico quotato in scala non inferiore a 1:500 con l'indicazione :;
- delle masse e degli allineamenti delle stesse lungo gli spazi pubblici ;
- delle opere di urbanizzazione (strade , verde pubblico , impianti tecnologici , parcheggi , centri civili , piazze mercati, ecc.)
- del tipo di intervento per gli edifici da conservare;
- o) profili regolatori dell'edilizia e sezioni indicate con l'indicazione delle destinazioni d'uso degli eventuali piani seminterrati o interrati ;
- p) progetto delle opere di urbanizzazione primaria costituito da planimetrie sezioni e particolari tecnici in scala appropriata , relativo anche all'allacciamento delle opere di urbanizzazioni esistenti e con allegati gli accordi preventivi con gli Enti interessati ;
- q) progetto in scala non inferiore a 1:500 delle zone destinate a verde pubblico con particolare riferimento all'indicazione della posizione delle specie arboree e degli impianti (panchine, giochi , ecc.);

- r) tabella delle aree pubbliche e delle aree edificabili con l'indicazione per ciascuna area della superficie fondiaria , della massima cubatura realizzabile e della destinazione d0'uso dei fabbricati ;
- s) elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare e relativo estratto di mappa ;
- t) norme generali di attuazione con gli indici prescritti ad integrazioni e rispetto di quelli di Piano Regolatore Generale, nonché le norme riguardanti le modalità di intervento sugli edifici esistenti che si intendono conservare e le caratteristiche, la tipologia e gli allineamenti e le altezze dei nuovi edifici;
- u) assonometrie, prospettive, foto, plastici, ecc., necessari alla comprensione del progetto;
- v) documentazione fotografica estesa alle aree limitrofe;
- w) bozza di conservazione (qualora sia prescritta dalla vigente legislazione );
- z) computo metrico estimativo di spesa delle opere di urbanizzazione, e capitolato generale.
- G.— Per gli scavi ed i movimenti di terra di rilevante entità , gli impianti sportivi all'aperto, la messa a dimora e l'abbattimento di alberi , la modifica di aree a bosco , la sistemazione di parchi e di aree aperte al pubblico , la costruzione di manufatti stradali :
- a) planimetria catastale in scala 1:2000;
- b) planimetria, in scala 1:500, quotata dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di escavo, dei rilevati, delle albeature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire;
- c) piante, prospetti sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata.

### F.- Per le opere di manutenzione straordinaria :

- a) relazione descrittiva dei lavori;
- b) documentazione fotografica;

### G.- Per la costruzione di locali nel sottosuolo :

- a) planimetria catastale in scala 1:2000;
- b) piante quotate di tutti i piani, in scala 1:100, con l'indicazione della destinazione dei locali;
- c) almeno una sezione verticale, quotata in scala 1:100;
- d) elaborati lettera A.

### H – Per le varianti da apportare a progetti approvati :

- a) il progetto approvato con le modifiche richieste indicate in colore rosso indelebile per le parti costruite non previste, e in colore giallo perle parti non realizzate (o demolire);
- b) documentazione richiesta ai punti precedenti, a seconda del tipo di intervento.

E' facoltà del Responsabile dell'Ufficio, chiedere ulteriori informazioni , relazioni illustrative , grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in caso d'opera , planivolumetrie modine , simulacri in sito , ecc. , e ogni altra documentazione per l'esatta valutazione dell'opera per la quale è richiesto il *permesso di costruire* o *SCIA* .